Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 342

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 15 dicembre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che agli abbonati che non risulteranno in regola col pagamento del canone provvisorio per il 1981 — più volte richiesto — sarà interrotto l'invio della *Gazzetta Ufficiale*, senza ulteriore preavviso, alla fine del corrente anno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1980.

Determinazione del contingente numerico delle onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana » che potranno essere conferite complessivamente, nelle ricorrenze del 27 dicembre 1980 e del 2 giugno 1981 Pag. 10795

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1980.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale . . . . Pag. 10795

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1980.

Nomina del direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale . . . . Pag. 10796

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1980.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di un'opzione presentata dalla S.p.a. Alleanza assicurazioni, in Milano . . . . Pag. 10796

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1980.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « Pietramara », in Roma, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 10797

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1980.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « M.C.P. - Muratori-carpentieri-pittori », in Civitavecchia, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 10797

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1980.

Riconoscimento ai fini comunitari, nonché a tutti gli eventuali effetti conseguenti a norma di legge, della società cooperativa a r.l. Associazione produttori pesca « San Marco », in Chioggia . . . . Pag. 10798

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Cesano Maderno. Pag. 10798

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati industriali, in Villacidro . . Pag. 10799

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, in Milano, stabilimento di Rogoredo . . . . Pag. 10799

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, in Milano, stabilimenti di Sesto San Giovanni e Gardone Val Trompia . . . . Pag. 10799

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale:

Deliberazione 7 novembre 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Brindisi . . . . . . Pag. 10800

Deliberazione 7 novembre 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa . . . . Pag. 10800

Ministero della difesa: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Teolo. Pag. 10800

Ministero della pubblica istruzione: Avviso di rettifica. Pag. 10800

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli delle carriere direttiva ed esecutiva del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni. Pag. 10801

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a ventisette posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali . . . . Pag. 10803

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola superiore della pubblica amministrazione: Proroga del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico per l'ammissione al terzo corso di preparazione per il reclutamento di impiegati civili alla settima qualifica funzionali delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato Pag. 10803

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Diario della prova scritta del concorso a dodici posti di coadiutore nel ruolo centrale e periferico . Pag. 10803

Ospedale civile « S. Maria della misericordia » di Pieve di Cento: Concorso ad un posto di aiuto radiologo. Pag. 10803

Ospedale « Maria Immacolata Longo » di Mussomeli: Concorso a posti di personale sanitario medico Pag. 10803

Ospedali unificati di Fermo e Porto S. Giorgio: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . Pag. 10803

Istituti ospedalieri di Modena: Concorso ad un posto di assistente ospedaliero presso la cattedra di semeiotica chirurgica . . . . Pag. 10804

Ospedale « S. Biagio » di Domodossola: Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia. Pag. 10804

Ospedale « Niguarda - Ca' Granda » di Milano: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 10804

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 settembre 1980, n. **16-37**/Legisl.

Modifica del regolamento per l'uso degli automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia Pag. 10804

Regione Lazio

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1980, n. **31.**

Norme di integrazione della legge regionale 9 aprile 1979, n. 22 - Abilitazione all'esercizio venatorio . . . Pag. 10804

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1980, n. **32.**

Modifiche alla legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7: « Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia ». Pag. 10805

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1980, n. **33.**

Proroga del vincolo di destinazione alberghiera, di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive integrazioni, al 31 dicembre 1982 . . . . Pag. 10805

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1980, n. **34.**

Cattura e utilizzazione di animali a scopo amatoriale e venatorio . . . . Pag. 10805

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1980, n. **35.**

Proroga durata in carica commissioni provinciali e regionali per l'artigianato del Lazio . . . . Pag. 10806

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1980, n. **36.**

Riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e liquidazione dell'equo indennizzo . . . Pag. 10806

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1980, n. **37.**

Interventi nel settore dell'olivicoltura . . . Pag. 10808

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1980, n. **38.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 44 del 14 maggio 1979 . . . . Pag. 10811

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1980, n. **39.**

Interventi contributivi e creditizi a favore delle aziende agricole singole od associate della regione Lazio danneggiate da eccezionali calamità naturali od avversità atmosferiche . . . . Pag. 10811

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. **40.**

Approvazione dell'organico del personale dell'Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio - IRSPEL . . . . Pag. 10813

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. **41.**

Provvidenze in materia di decentramento e diffusione dell'informazione nelle scuole del Lazio . . . Pag. 10813

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. **42.**

Realizzazione di aree attrezzate artigianali nei comuni compresi nell'area regionale per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno prevista dall'art. 1 del testo unico delle leggi per il Mezzogiorno decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978 . . . . Pag. 10814

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. **43.**

Disciplina per la sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi delle disposizioni sull'occupazione giovanile. Pag. 10815

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. **44.**

Contributi per la formazione e lo sviluppo delle forme di associazionismo nel commercio al dettaglio . Pag. 10817

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. **45.**

Nuova disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie del Lazio . . . . Pag. 10818

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. **46.**

Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, avente per oggetto: « Costituzione, organizzazione, gestione, funzionamento delle unità sanitarie locali e coordinamento e integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 » . . . Pag. 10819

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. **47.**

Attuazione nella regione Lazio dell'art. 14 della legge n. 984 del 1977: « Interventi nel settore della vitivinicoltura ». Pag. 10820

Regione Emilia-Romagna

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1980, n. **49.**

Distacco della borgata di Martignone dal comune di Crespellano e sua aggregazione al comune di Anzola dell'Emilia. Distacco di parte della località Ponte Samoggia dal comune di Anzola dell'Emilia e sua aggregazione al comune di Crespellano . . . . Pag. 10822

Regione Liguria

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1980, n. **32.**

Provvedimenti per agevolare la ripresa economica delle aziende agricole colpite dal nubifragio del 22 settembre 1980. Pag. 10823

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 342 DEL 15 DICEMBRE 1980:

LEGGE 29 novembre 1980, n. **841.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concernente il canone per il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Gorizia il 9 maggio 1979.

LEGGE 29 novembre 1980, n. **842.**

Ratifica ed esecuzione degli scambi di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia effettuati in Belgrado rispettivamente il 27, 29 e 30 dicembre 1977 e il 24 luglio-29 settembre 1978, relativi alla proroga fino al 31 dicembre 1978 dell'accordo della pesca, firmato dai due Stati il 15 giugno 1973.

LEGGE 29 novembre 1980, n. **843.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia concernente la modifica delle liste merceologiche « C » e « D » di cui agli accordi italo-jugoslavi del 31 marzo 1955, con allegato, effettuato a Roma il 7-10 febbraio 1978.

LEGGE 29 novembre 1980, n. **844.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 3 ottobre 1978.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1980.

Determinazione del contingente numerico delle onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana » che potranno essere conferite complessivamente, nelle ricorrenze del 27 dicembre 1980 e del 2 giugno 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il consiglio dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi nelle cinque classi dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana » nelle ricorrenze del 27 dicembre 1980 e del 2 giugno 1981, sarà complessivamente il seguente:

cavaliere di gran croce	n.	40
grande ufficiale	»	300
commendatore	»	1.500
ufficiale	»	3.000
cavaliere	»	13.000

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i vari Ministeri del numero di onorificenze, stabilito dal presente decreto, sarà fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1980

PERTINI

FORLANI

(11023)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1980.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visti gli articoli 2, 4 e 5 del decreto sopra menzionato, relativi alla nomina del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, contenente norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 febbraio 1977 concernente la nomina del dottor Giuseppe Reggio a presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota del 21 novembre 1980 con la quale il dott. Giuseppe Reggio ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Considerato che si rende necessario procedere alla nomina del nuovo presidente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 1980 con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto;

Vista la deliberazione con la quale il consiglio di amministrazione, nella seduta di insediamento del 2 dicembre 1980, ha provveduto alla proposta di una terna di nomi per la nomina del presidente dell'Istituto;

Ritenuta l'opportunità di nominare presidente dell'Istituto la persona indicata per prima nella terna proposta dall'anzidetto consiglio di amministrazione;

Visto il parere favorevole, alla nomina del sig. Ruggero Ravenna a presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, espresso dalle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Il sig. Ruggero Ravenna è nominato presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1980

PERTINI

FOSCHI — ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1980
Registro n. 8 *Lavoro, foglio n.* 14

(11084)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1980.

Nomina del direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Considerato che il dott. Bruno Biondo, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1978 direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° ottobre 1979;

Vista la deliberazione n. 264 del 2 dicembre 1980 con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ha proposto, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639, il dott. Luciano Fassari per la nomina a direttore generale dell'Istituto medesimo;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Il dott. Luciano Fassari è nominato direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il dott. Luciano Fassari sarà assunto, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, e per la durata di un quinquennio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1980

PERTINI

FOSCHI — ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1980
Registro n. 8 *Lavoro, foglio n.* 15

(11085)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1980.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di un'opzione presentata dalla S.p.a. Alleanza assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Alleanza assicurazioni » con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore e delle relative condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore e le relative condizioni di polizza presentate dalla società per azioni « Alleanza assicurazioni », con sede in Milano:

tariffa A, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, pagabile al massimo fino all'ottantacinquesimo anno di età, di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 5108 del 25 agosto 1964);

tariffa B, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 5108 del 25 agosto 1964);

tariffa C, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 5108 del 25 agosto 1964);

tariffa D, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 2949 del 14 marzo 1957);

tariffa E, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediata-

mente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 2949 del 14 marzo 1957);

tariffa F, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, sia in vita o no l'assicurato (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 2949 del 14 marzo 1957);

tariffa Ga, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 6124 del 6 febbraio 1968);

tariffa Ha, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo limitato di annualità posticipate certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 6124 del 6 febbraio 1968);

tariffa Jm, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 7557 del 17 febbraio 1972);

tariffa U 4%, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4% dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vista, o, immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 30 luglio 1928);

tariffa U 3,5%, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 3,5% dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente in caso di sua premorienza, con capitalizzazione delle decrescenze di premio;

tariffa G2t, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa H2t, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa Hc, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con rimborso dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto;

tariffa H 10%, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante, di un capitale crescente aritmeticamente del 10% del secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

opzione per la conversione del capitale assicurato in una assicurazione a vita intera.

Roma, addì 30 settembre 1980

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

(10876)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1980.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « Pietramara », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza in data 19 giugno 1980, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia a r.l. « Pietramara », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. « Pietramara », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Francesco Varcasia di Roma, in data 10 dicembre 1973 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Giuseppe Niccolini ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11035)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1980.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « M.C.P. - Muratori-carpentieri-pittori », in Civitavecchia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 20 febbraio 1980 nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. « M.C.P. - Muratori-carpentieri-pittori », con sede in Civitavecchia (Roma), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. « M.C.P. - Muratori-carpentieri-pittori », con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito notaio Vincenzo Antonelli di Civitavecchia in data 27 marzo 1976 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Giuseppe Masullo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11036)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1980.

Riconoscimento ai fini comunitari, nonché a tutti gli eventuali effetti conseguenti a norma di legge, della società cooperativa a r.l. Associazione produttori pesca « San Marco », in Chioggia.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 2 agosto 1975, n. 388, concernente provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con cui è stato reso esecutivo in Italia il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto l'art. 189 del trattato predetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio del 19 gennaio 1976, recante disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio del 20 ottobre 1970 di pari oggetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 105/76 del Consiglio del 19 gennaio 1976, recante disposizioni relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 170/71 del Consiglio del 26 gennaio 1971 di pari oggetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 2062/80 della commissione del 31 luglio 1980 (che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 1939/72 della commissione dell'8 settembre 1972) relativo alle condizioni e alla procedura di concessione e di revoca del riconoscimento per le organizzazioni di produttori e relative associazioni nel settore dei prodotti della pesca;

Vista la circolare ministeriale prot. n. 6219560 in data 2 dicembre 1972, riguardante le disposizioni esecutive relative alle condizioni ed alle procedure per il riconoscimento delle costituende organizzazioni di produttori della pesca marittima;

Vista la domanda in data 29 marzo 1979, con la quale la società cooperativa a responsabilità limitata « San Marco » - Associazione produttori pesca, con sede in Chioggia, via canali n. 35-*B*, ha chiesto di essere riconosciuta per gli scopi previsti dal citato regolamento (CEE) n. 100/76;

Considerato che detta associazione risulta essere regolarmente costituita in data 4 febbraio 1979;

Visto lo statuto e l'elenco degli aderenti a detta associazione;

Visti gli atti dai quali risulta che la predetta associazione risponde ai requisiti di operatività stabiliti dal citato regolamento (CEE) n. 2062/80;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 388, la quale nella seduta del 16 settembre 1980 ha espresso parere favorevole al riconoscimento della menzionata associazione, per gli scopi previsti dal già citato regolamento (CEE) n. 100/76 a condizione che l'associazione riesca a documentare la produzione prescritta negli ultimi due anni;

Vista la relazione tecnico-economica contenuta nella nota n. 12365 in data 4 novembre 1980 della capitaneria di porto di Chioggia, nella quale viene espresso parere favorevole alla domanda della menzionata associazione, che ha comprovato una produzione di pescato medio annuo superiore ai limiti previsti dalla regolamentazione comunitaria;

Decreta:

E' riconosciuta ai fini del regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio del 19 gennaio 1976, nonchè a tutti gli effetti eventuali conseguiti a norma di legge l'organizzazione di produttori nel settore dei predetti della pesca costiera locale denominata società cooperativa a responsabilità limitata « San Marco », con sede in Chioggia, via Canali n. 35-*B*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1980

Il Ministro: COMPAGNA

(11094)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Cesano Maderno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Cesano Maderno (Milano);

Visti i decreti ministeriali 20 marzo 1979, 20 giugno 1979, 27 settembre 1979, 28 dicembre 1979, 3 aprile 1980, 24 luglio 1980 e 25 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 novembre 1978 al 16 novembre 1980:

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Cesano Maderno (Milano), è prolungata al 15 febbraio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11090)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati industriali, in Villacidro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Filati industriali di Villacidro (Cagliari);

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978, 12 aprile 1979, 14 giugno 1979, 21 agosto 1979, 6 maggio 1980 e 11 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 agosto 1978 al 27 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati industriali di Villacidro (Cagliari), è prolungata al 26 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11091)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, in Milano, stabilimento di Rogoredo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 7 novembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano, stabilimento di Rogoredo (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano, stabilimento di Rogoredo (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 maggio 1980 al 2 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11088)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, in Milano, stabilimenti di Sesto San Giovanni e Gardone Val Trompia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 7 novembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano, stabilimenti di Sesto San Giovanni (Milano) e Gardone Val Trompia (Brescia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano, stabilimenti di Sesto San Giovanni (Milano) e Gardone Val Trompia (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 giugno 1980 al 7 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11089)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 7 novembre 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Brindisi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 10 giugno 1979, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, recante provvedimenti in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'articolo unico, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1980, n. 444, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento delle condizioni per la proroga fino ad un massimo di trentanove mesi del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare di una grave crisi occupazionale nell'area industriale del comune di Brindisi e alla sussistenza di un programma di lavori pubblici già finanziati che offrono possibilità di occupazione ai lavoratori sospesi;

Ritenuto che sussistono nell'area del comune di Brindisi le condizioni che giustificano l'adozione di provvedimenti previsti dall'articolo unico, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1980, n. 444, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'articolo unico, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1980, n. 444, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga fino a trentanove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Brindisi.

Roma, addì 7 novembre 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(11113)

Deliberazione 7 novembre 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 10 giugno 1979, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, recante provvedimenti in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'articolo unico, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1980, n. 444, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento delle condizioni per la proroga fino ad un massimo di trentanove mesi del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare di una grave crisi occupazionale nell'area industriale di Siracusa e alla sussistenza di un programma di lavori pubblici già finanziati che offrono possibilità di occupazione ai lavoratori sospesi;

Ritenuto che sussistono nell'area di Siracusa le condizioni che giustificano l'adozione di provvedimenti previsti dall'articolo unico, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1980, n. 444, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'articolo unico, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1980, n. 444, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga fino a trentanove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa.

Roma, addì 7 novembre 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(11114)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Teolo

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1980, n. 33, è stato trasferito dal demanio pubblico — ramo Difesa-Esercito — ai beni patrimoniali dello Stato, il capannone facente parte dell'ex campo T.S. di Praglia, contraddistinto in catasto del comune di Teolo (Padova) al foglio 8, sezione *A*, particella 2, della superficie totale di mq 902.

(11068)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

L'avviso di rettifica del decreto ministeriale 22 febbraio 1979 concernente ulteriori rettifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 2 marzo 1972 concernente le classi di abilitazione all'insegnamento secondario e le classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico, di insegnante di arte applicata e di assistente nei licei artistici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 9 aprile 1980, deve essere integrato come segue:

all'art. 2, paragrafo *b*), classe 6-*quinquies* - Arti della grafica e dell'incisione, nella colonna 2, dopo: « diploma di maturità d'arte applicata della sezione arti della stampa », è aggiunto: « o della sezione arte della grafica pubblicitaria »;

all'art. 2, paragrafo *b*), classi 15, 54 e 55, nella colonna 2, in luogo di: « Maturità linguistica », leggasi: « Licenza linguistica »;

all'art. 3, paragrafo *a*), classe di concorso II - Educazione tecnica nella scuola media, la colonna 4 è integrata con l'indicazione delle classi seguenti di cui al precedente ordinamento: Tab. LIII - Economia domestica, esercitazioni ed igiene; Tab. 5 Avv - Materie tecniche del tipo industriale; Tab. 7 Avv - Materie tecniche del tipo marinaro; Tab. 10 Avv - Materie di tecnica agraria; Tab. 11 Avv - Materie di tecnica industriale artigiana (legno e ferro);

all'art. 3, paragrafo *b*), classe L - Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media, la colonna 4 è integrata con l'indicazione delle classi di abilitazione di cui al precedente ordinamento: « Tab. DI - Matematica, fisica e chimica » e « Tab. LI - Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia »;

all'art. 4, classe XXIV - Laboratorio di fisica atomica e nucleare e strumentazione, nella colonna 2, tra: « Esercitazioni di fisica protezionistica » e « negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato », è aggiunto: « addetto all'ufficio tecnico »;

all'art. 4, classe XXXII - Laboratorio e reparti di lavorazione per le arti grafiche, nella colonna 2, tra: « trattamenti della forma » e « negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato », è aggiunto: « addetto all'ufficio tecnico ».

(11098)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli delle carriere direttiva ed esecutiva del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regolamento di esecuzione dello stesso testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, recante norme sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive integrazioni;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente estensioni agli operai dello Stato delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285;

Visto il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;

Vista la delibera adottata dal C.I.P.E. nella seduta del 30 novembre 1977, che ha consentito l'assunzione negli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola superiore della pubblica amministrazione, di giovani, iscritti nelle liste speciali, per il seguente progetto:

progetto ordinamento, classificazione e schedatura delle pubblicazioni esistenti presso biblioteche delle sedi di Caserta e di Reggio Calabria decorrente dal 1° aprile 1978;

Considerato che, gli unici ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri con qualifiche della carriera direttiva sono quelli del personale del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212;

Considerata la necessità di disciplinare le modalità di svolgimento e i requisiti per l'ammissione agli esami di idoneità previsti dall'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli delle carriere direttiva ed esecutiva del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Gli esami di idoneità sono indetti per il conseguimento della qualifica iniziale di ciascuna carriera secondo la sotto indicata equiparazione con la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione:

Qualifica iniziale	Qualifica profess. di assunzione
par. 190 consigliere (carriera direttiva amministrativa)	1ª categoria
par. 120 coadiutore (carriera esecutiva amministrativa)	3ª categoria
par. 120 coadiutore (carriera esecutiva tecnica)	3ª categoria

Art. 3.

Agli stessi esami di idoneità sono altresì ammessi a partecipare i dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale è indetto l'esame.

I dipendenti appartenenti ai ruoli degli operai dello Stato, se in possesso del prescritto titolo di studio, sono ammessi all'esame relativo alla qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva.

Art. 4.

Per l'ammissione agli esami di idoneità sono richiesti ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, i seguenti titoli di studio:

laurea in giurisprudenza od in economia e commercio o in scienze politiche, o in lettere, o in lingue e letterature straniere, ovvero un titolo di studio equipollente, rilasciato da una università o da un altro istituto di istruzione superiore per il ruolo della carriera direttiva;

diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado per il ruolo della carriera esecutiva.

Per i giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, il titolo di studio per l'ammissione all'esame è quello richiesto per l'assunzione nelle rispettive qualifiche professionali di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Per l'ammissione all'esame di idoneità sono altresì richiesti i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

buona condotta;

idoneità fisica all'impiego;

godimento dei diritti politici;

essere in servizio presso amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, quali dipendenti di ruolo, ovvero perchè assunti con contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

I requisiti prescritti per l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione all'esame stesso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre l'esclusione dalla graduatoria con motivato provvedimento.

Art. 6.

I giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, sono ammessi a partecipare esclusivamente all'esame di idoneità relativo alla qualifica iniziale della carriera cui è equiparata la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione per la realizzazione dei rispettivi progetti specifici.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono ammessi a partecipare all'esame per il quale sono in possesso dei requisiti prescritti, purchè i medesimi non abbiano presentato e si impegnino a non presentare altre domande di partecipazione ad esami indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, pena la esclusione da tutte le graduatorie nelle quali dovessero eventualmente essere inclusi.

Art. 7.

La domanda di ammissione all'esame, redatta in carta legale, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica - Ufficio del personale e degli affari generali - Via Po, 14 - Roma, dovrà essere presentata all'ufficio di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto sulla stessa dall'ufficio ricevente.

I direttori degli uffici stessi provvederanno a trasmettere immediatamente le domande ricevute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica - Ufficio del personale - Via Po, 14 - Roma.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite agli uffici di appartenenza a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato deve dichiarare:

1) cognome e nome (le coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

2) la data e il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) la pubblica amministrazione presso la quale presta attualmente servizio, specificando, se dipendente di ruolo, la carriera di appartenenza, se assunto ai sensi della legge n. 285/1977, la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione,

10) di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione gli venga assegnata, al momento della immissione nei ruoli ai sensi dell'art. 26-*quinquies*, primo e secondo comma, della legge 29 febbraio 1980, n 33;

11) il domicilio o recapito, presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative all'esame, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, devono inoltre indicare nella domanda l'esame al quale intendono partecipare e il progetto specifico al quale l'esame si riferisce, specificandone la decorrenza Nella domanda il dipendente deve altresì dichiarare, sotto pena di esclusione dall'esame, che non ha presentato e non presenterà altre domande per la partecipazione ad esami di idoneità indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Per l'autenticazione della firma da apporre in calce alla domanda e sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 8.

L'esame di idoneità consiste nella valutazione dei titoli e in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio, per ciascuna delle sotto indicate carriere:

Carriera direttiva:

La prova scritta verte sulla seguente materia: diritto amministrativo.

Il colloquio verte sulla materia oggetto della prova scritta nonchè su:

storia civile e letteraria d'Italia dall'età moderna ai giorni nostri;

diritto costituzionale;

diritto privato;

contabilità di Stato;

storia e legislazione sulla stampa, informazioni e diritto d'autore;

diritto internazionale pubblico con particolare riguardo alle organizzazioni internazionali;

una lingua straniera (accertamento della effettiva conoscenza della lingua letta, scritta e parlata).

Carriera esecutiva amministrativa e tecnica:

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale.

Il colloquio verte sui servizi di istituto, sulla tenuta degli archivi di documentazione bibliografica e degli uffici d'ordine in genere.

La sede, il luogo, la data e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte o pratiche per l'accesso a ciascuna carriera saranno portati a conoscenza mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e ne verrà data individuale comunicazione ai candidati, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova scritta.

Art. 9.

Le commissioni esaminatrici saranno nominate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 10.

Per la valutazione dei candidati le commissioni esaminatrici hanno a disposizione i seguenti punteggi:

titoli . . . . punti 30
prova scritta integrata da colloquio . . . » 30

Nell'ambito dei complessivi 30 punti attribuibili per titoli, le commissioni hanno a disposizione:

punti 10 per i titoli professionali;

punti 8 per il titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione all'esame, nonchè per il titolo di studio richiesto per l'ammissione, in relazione al punteggio conseguito;

punti 12 per i titoli di servizio.

Per i giovani assunti ai sensi della legge n. 285/77 verranno particolarmente valutati i titoli professionali e di servizio acquisiti durante l'esecuzione del rispettivo progetto specifico. Il punteggio per titoli di servizio verrà attribuito sulla base di un apposito rapporto rilasciato dal capo dell'ufficio a ciascun giovane, in relazione alla qualità del servizio reso, al rendimento, all'osservanza dell'orario, alla cultura generale e alla capacità professionale.

I titoli professionali, di studio e di servizio devono essere prodotti dal candidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, entro la data prevista per la prova scritta e verranno valutati prima della apertura delle buste, relative alla prova scritta, contenenti l'indicazione del cognome, nome e data di nascita del candidato.

L'esame si intende superato ove il candidato abbia raggiunto un punteggio non inferiore ai 18/30 nella prova scritta, integrata dal colloquio.

La votazione complessiva conseguita nell'esame risulta dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di studio, professionali e di servizio, nonchè nella prova scritta e nel colloquio.

Ai sensi dell'art. 26-*quater* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, coloro che hanno superato l'esame di idoneità sono iscritti in graduatorie istituite per ogni ruolo organico esistente presso ciascuna amministrazione. L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico. Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i candidati che hanno partecipato all'esame relativo allo stesso progetto specifico o a progetti specifici che abbiano avuto inizio nella stessa data.

In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dell'esame sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, e ne verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

p. *Il Ministro del tesoro*
PUMILIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1980
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 10

(11130)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a ventisette posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che il Bollettino ufficiale n. 12 del mese di dicembre 1980 della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblica la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a ventisette posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 3 settembre 1979.

(11222)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Proroga del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico per l'ammissione al terzo corso di preparazione per il reclutamento di impiegati civili alla settima qualifica funzionali delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente il riordinamento e il potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 6 agosto, concernente la nuova normativa dei corsi per il reclutamento organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 12 settembre 1980;

Visto il decreto del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* con cui è stato bandito il concorso pubblico per l'ammissione al terzo corso di preparazione per il reclutamento di impiegati civili alla settima qualifica funzionale delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;

Considerata la gravità degli eventi causati dal sisma del 23 novembre 1980 e tutte le difficoltà da esso derivanti per la popolazione e per gli uffici delle zone colpite;

Decreta:

Il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico per l'ammissione al terzo corso di preparazione per il reclutamento di impiegati civili alla settima qualifica funzionali delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato è prorogato al 31 dicembre 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1980

Il direttore: MACRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1980
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 153

(11223)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario della prova scritta del concorso a dodici posti di coadiutore nel ruolo centrale e periferico

La prova scritta del concorso a dodici posti di coadiutore nel ruolo centrale e periferico, carriera esecutiva, indetto con decreto ministeriale 23 aprile 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 13 agosto 1980, si svolgerà il giorno 6 giugno 1981, con inizio alle ore 8,30, presso il palazzo dei congressi, via dell'Arte - Roma-EUR.

(11076)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI PIEVE DI CENTO

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Pieve di Cento (Bologna).

(4226/S)

OSPEDALE « MARIA IMMACOLATA LONGO » DI MUSSOMELI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto radiologo;

un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mussomeli (Caltanissetta).

(4228/S)

OSPEDALI UNIFICATI DI FERMO E PORTO S. GIORGIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi;

un posto di assistente radiologo;

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fermo (Ascoli Piceno).

(4236/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MODENA

Concorso ad un posto di assistente ospedaliero presso la cattedra di semeiotica chirurgica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ospedaliero presso la cattedra di semeiotica chirurgica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n 12.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Modena.

(4232/S)

OSPEDALE « S. BIAGIO » DI DOMODOSSOLA

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Domodossola (Novara).

(4233/S)

OSPEDALE « NIGUARDA - CA' GRANDA » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale della divisione guardia, pronto soccorso e chirurgia d'urgenza;

due posti di aiuto di medicina generale della divisione guardia, pronto soccorso e chirurgia d'urgenza;

due posti di aiuto di chirurgia toracica della divisione di chirurgia toracica e cardiovascolare;

un posto di aiuto di medicina generale della divisione medica « Crespi »;

un posto di aiuto e un posto di assistente di pediatria della divisione isolamento infettivi pediatrica;

un posto di assistente di urologia della divisione di urologia;

un posto di assistente di chirurgia plastica della divisione di chirurgia plastica, ricostruttiva e centro ustioni.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(4235/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 settembre 1980, n. 16-37/Legisl.

Modifica del regolamento per l'uso degli automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 25 *novembre* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7, e successive modificazioni;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 37-148/Legisl.;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 1° ottobre 1979, n. 19-15/Legisl.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 9511 del 26 settembre 1980;

Decreta:

Con decorrenza 1° ottobre 1980, l'art. 27 del regolamento per l'uso degli automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1980, n. 37-148/Legisl., e successive modificazioni, è sostituito dal seguente nuovo articolo:

Art. 27. — Per l'uso di automezzi e motomezzi di cui sopra viene accordata un'indennità chilometrica comprensiva di ogni spesa di acquisto, manutenzione, tasse, esercizio delle macchine (benzina, olio, ecc.) nelle seguenti misure:

a) per le automobili fino a 800 cc . . .	L. 145/km
b) per le automobili da 800 cc fino a 1200 cc	» 200/km
c) per le automobili oltre i 1200 cc . . .	» 235/km
d) per i motocicli e motoscooters fino a 125 cc	» 70/km
e) per i motocicli e motoscooters oltre i 125 cc	» 85/km

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 29 settembre 1980

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1980
Registro n. 52, *foglio n.* 101

(11060)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1980, n. 31.

Norme di integrazione della legge regionale 9 aprile 1979, n. 22 - Abilitazione all'esercizio venatorio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 10 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con la presente legge sono determinate le modalità per il rimborso delle spese di funzionamento per l'esercizio della delega alle amministrazioni provinciali in materia di rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio nonchè l'onere relativo derivante dall'applicazione della legge regionale 9 aprile 1979, n. 22.

Art. 2.

L'onere della spesa relativa al funzionamento delle commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio, di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 22 del 9 aprile 1979, è a carico della Regione.

I gettoni di presenza ed il trattamento economico di missione ai membri componenti sono disciplinati dalle leggi regionali del 9 giugno 1975, n. 60 e del 20 maggio 1973, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni.

Dette spese nonchè tutte le altre sostenute per il funzionamento delle commissioni, verranno annualmente rimborsate alle province sulla base di appositi consuntivi prodotti dalle medesime con le modalità di cui all'art. 18 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge e autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 50 milioni.

La suddetta spesa di lire 50 milioni viene iscritta, in termini di competenza, al cap 15011 che si istituisce nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1980 (codice 0500 titolo I - sezione X - categoria 4), con la seguente denominazione: « Rimborso delle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per il rilascio dei certificati di abilitazione all'esercizio venatorio ».

La relativa copertura finanziaria è costituita, ai sensi dell'art. 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, da una corrispondente quota non utilizzata del fondo globale iscritta al cap. n. 101599 del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1979.

La spesa necessaria per gli anni successivi sarà determinata con la legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 14 maggio 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'8 maggio 1980.

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1980, n. **32.**

Modifiche alla legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7: « Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 10 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, inserito con l'art. 1 della legge regionale n. 63 del 20 dicembre 1976, è sostituito dal seguente: « L'art. 10 del predetto statuto è modificato come segue: il socio deve sottoscrivere e versare almeno una quota e può, se il consiglio di amministrazione lo consente, sottoscrivere e versare altre sedici quote, anche in tempi successivi ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 14 maggio 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'8 maggio 1980.

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1980, n. **33.**

Proroga del vincolo di destinazione alberghiera, di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive integrazioni, al 31 dicembre 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 10 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il vincolo di destinazione alberghiera di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 e successive integrazioni, già prorogato con legge regionale 8 maggio 1979, n. 42 al 31 dicembre 1979, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1982.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 20 maggio 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 16 maggio 1980.

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1980, n. **34.**

Cattura e utilizzazione di animali a scopo amatoriale e venatorio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 10 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PRUMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio, in attuazione dell'art. 18, secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, sentito l'istituto nazionale di biologia della selvaggina, gestisce in proprio o autorizza con precisa regolamentazione, impianti adibiti alla cattura ed alla cessione per la detenzione, anche oltre i periodi di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, di specie di uccelli migratori da determinare fra quelle indicate al citato art 11 e da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti nonchè, per fini amatoriali, nelle tradizionali fiere e mercati. Tali specie potranno essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 20 maggio 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 16 maggio 1980.

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1980, n. 35.

Proroga durata in carica commissioni provinciali e regionali per l'artigianato del Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 10 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La durata in carica delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato del Lazio è prorogata sino all'entrata in vigore della legge-quadro sull'artigianato e comunque non oltre il 30 giugno 1981.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 20 maggio 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 17 maggio 1980.

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1980, n. 36.

Riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e liquidazione dell'equo indennizzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 10 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Del riconoscimento di infermità da causa di servizio

Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità dei dipendenti della Regione è deliberato dalla giunta regionale a conclusione del procedimento amministrativo previsto negli articoli che seguono.

Art. 2.

Dell'aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio

Qualora l'infermità venga riconosciuta come dipendente da causa di servizio l'aspettativa può protrarsi per ventiquattro mesi durante i quali, per i primi diciotto mesi, sono riconosciuti al dipendente tutti gli assegni fissi e ricorrenti per intero e, per gli ultimi sei mesi, gli emolumenti stessi vengono ridotti di un terzo, qualunque sia l'anzianità di servizio.

Rimangono esclusi in ogni caso i compensi per lavoro straordinario.

Art. 3.

Domanda per l'accertamento dell'infermità per causa di servizio Accertamento d'ufficio

Il dipendente che abbia contratto infermità o abbia riportato lesioni, per farne accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità, presentare domanda scritta all'amministrazione indicando specificatamente la natura dell'infermità, le circostanze che la produssero e, ove possibile le conseguenze sull'integrità fisica.

L'amministrazione procede d'ufficio quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio e straordinarie cause morbifiche e dette infermità siano tali che possano, anche col tempo, divenire causa d'invalidità o di altra menomazione dell'integrità fisica.

L'amministrazione, ricevuta la domanda, oppure venuta a conoscenza dell'evento, provvede ad effettuare tutte le indagini ed a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermità, la connessione di questa con il servizio, tutte le altre circostanze che precedettero, accompagnarono o seguirono il sorgere della infermità.

Art. 4.

Organi competenti all'accertamento della dipendenza della infermità da causa di servizio

La dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta dal dipendente è riconosciuta dall'amministrazione previo parere del collegio medico di cui al successivo art. 6 e sentito il consiglio del personale.

Art. 5.

Accertamenti sanitari: istruttoria

Raccolti gli elementi di cui all'art. 3, l'amministrazione fa sottoporre il dipendente agli accertamenti sanitari presso il collegio medico previsto dalla presente legge. Agli accertamenti sanitari può assistere un medico di fiducia del dipendente.

Ultimati gli accertamenti amministrativi e sanitari, gli atti relativi sono trasmessi al consiglio del personale per gli adempimenti di cui all'art. 4.

Art. 6.

Collegio medico per l'accertamento delle infermità e della loro dipendenza da causa di servizio

Il collegio medico per l'accertamento delle infermità e della loro dipendenza da causa di servizio è composto come segue:

Presidente:

un primario di ente pubblico ospedaliero con più di 400 posti-letto, operante nel territorio della Regione.

Componenti:

tre primari di ente pubblico ospedaliero operante nel territorio della regione Lazio (uno dei quali svolgerà le funzioni di presidente in caso di impedimento di quest'ultimo);

un funzionario direttivo medico dipendente dalla regione Lazio.

Membri supplenti:

due medici dipendenti di ente pubblico ospedaliero operante nel territorio della regione Lazio;

un funzionario direttivo medico dipendente dalla regione Lazio.

Ove lo ritenga necessario il collegio dispone l'integrazione della propria composizione con l'intervento di un medico specialista che partecipa a pieno diritto di voto.

In caso di parità di voti, decide il voto del presidente.

Il dipendente sottoposto ad accertamento può farsi assistere dal medico di sua fiducia.

Il collegio medico, che svolgerà le proprie funzioni presso gli uffici centrali della regione Lazio, viene costituito ogni anno con decreto del presidente della giunta regionale, sentiti la giunta regionale e la competente commissione consiliare permanente.

Le funzioni di segretario del collegio medico saranno svolte da un dipendente regionale scelto fra i funzionari direttivi dell'assessorato al personale.

Ai membri esterni del collegio medico verrà corrisposto un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60. Ai componenti esterni che non risiedono nel luogo ove si svolgono le sedute è dovuto, in aggiunta al gettone di presenza, il normale trattamento di missione che, comunque, non potrà essere superiore a quello stabilito nei riguardi dei funzionari dell'amministrazione dello Stato aventi la qualifica di dirigente generale.

Art. 7.

Adempimenti del collegio medico

Il collegio medico al termine della visita redige processo verbale, firmato da tutti i componenti, dal quale, oltre le generalità del dipendente e la esposizione dei fatti che vengono riferiti come causa della menomazione della integrità fisica, deve risultare:

a) se la menomazione lamentata sia da considerarsi conseguenza di un fatto specifico di servizio che costituisce la causa diretta ed esclusiva di tale affezione o che, almeno, si inserisca in modo predominante nel determinismo dell'infermità stessa;

b) se l'infermità di che trattasi costituisce o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio da parte del dipendente al fine di porre in grado l'amministrazione di disporre il collocamento in aspettativa o in quiescenza;

c) se l'infermità di che trattasi abbia prodotto al dipendente una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle *A* e *B* annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il parere del collegio medico viene notificato dall'amministrazione regionale all'interessato.

Art. 8.

Equo indennizzo - Concessione

Al dipendente che per l'infermità contratta per causa di servizio abbia subito una menomazione permanente dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle *A* e *B* annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni è concesso un equo indennizzo.

L'infermità non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse.

Art. 9.

Modalità per la liquidazione

Per conseguire l'equo indennizzo il dipendente deve presentare domanda all'amministrazione regionale entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione che riconosce la dipendenza della menomazione della integrità fisica da causa di servizio ovvero entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione della integrità fisica in conseguenza dell'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche quando la menomazione della integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

La domanda può essere proposta negli stessi termini ivi previsti anche dagli eredi del dipendente e del pensionato deceduto.

Nel caso in cui il dipendente abbia proposto domanda di equo indennizzo prima che avvenga il riconoscimento dell'infermità da parte dell'amministrazione lo stesso può essere liquidato con il provvedimento che riconosce la dipendenza dell'infermità da ragione di servizio, qualora da parte degli organi amministrativi e sanitari sia stata specificata anche la categoria di ascrivibilità dell'infermità.

L'equo indennizzo è liquidato, ferme restando le percentuali stabilite dalla tabella di determinazione unita alla presente legge, in base alla retribuzione prevista dalle norme vigenti alla data di presentazione della domanda.

L'età ed il livello ai quali si ha riguardo ai fini della liquidazione stessa sono quelli che l'impiegato aveva al momento dell'evento dannoso.

Art. 10.

Criteri per la liquidazione

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Si intendono estese alla legislazione regionale tutte le modifiche che verranno apportate alle norme statali che regolano l'istituto.

Art. 11.

Norma transitoria

Fino a che non sarà costituito il consiglio del personale, la giunta regionale adotterà i provvedimenti previsti dalla presente legge prescindendo dal parere di detto organo.

Le pratiche pendenti, per le quali siano già intervenuti almeno gli accertamenti sanitari di prima istanza, sono decise dalla giunta regionale previo completamento degli incombenti istruttori, prescindendo dal solo parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

Le spese relative al pagamento dell'equo indennizzo graveranno sull'apposito cap. 25298 del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1980 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni finanziari successivi, previa iscrizione dei fondi di volta in volta occorrenti, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 20 maggio 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 16 maggio 1980.

TABELLA DI DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'EQUO INDENNIZZO

Ammontare dell'equo indennizzo per le varie carriere del personale dipendente regione Lazio

A) Categorie di menomazione di cui alla tabella A allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni	Livelli funzionali VI - VII - VIII	Livello funzionale V	Livello funzionale IV	Livelli funzionali I - II - III
Prima categoria	n. 2 volte l'importo dello stipendio iniziale corrispondente alla qualifica di dirigente generale dell'amministrazione dello Stato (C).	n. 2,7 volte l'importo dello stipendio corrispondente al parametro 370 spettante al segretario capo dell'amministrazione dello Stato.	n. 3,6 volte l'importo dello stipendio corrispondente al parametro 245 spettante al coadiutore superiore dell'amministrazione dello Stato.	n. 4,65 volte l'importo dello stipendio corrispondente al parametro 165 spettante al commesso capo dell'amministrazione dello Stato.
Seconda categoria	95 % (1)	95 % (1)	95 % (1)	95 % (1)
Terza categoria	78 % (1)	78 % (1)	78 % (1)	78 % (1)
Quarta categoria	64 % (1)	64 % (1)	64 % (1)	64 % (1)
Quinta categoria	47 % (1)	47 % (1)	47 % (1)	47 % (1)
Sesta categoria	30 % (1)	30 % (1)	30 % (1)	30 % (1)
Settima categoria	15 % (1)	15 % (1)	15 % (1)	15 % (1)
Ottava categoria	9 % (1)	9 % (1)	9 % (1)	9 % (1)
B) Menomazioni dell'integrità fisica di cui alla tabella B) allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni.				
Per tutte le categorie ivi previste	3 % (1)	3 % (1)	3 % (1)	3 % (1)

(1) Dell'importo stabilito per la prima categoria.

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1980, n. 37.
Interventi nel settore dell'olivicoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 10 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità generali

La regione Lazio con la presente legge definisce gli indirizzi e gli strumenti di intervento per il settore olivicolo-oleario, in relazione alle prospettive ed alle diverse funzioni che nella programmazione regionale è possibile attribuire alla coltivazione dell'olivo.

Art. 2.

Obiettivi

Gli obiettivi generali perseguiti dalla Regione per il settore olivicolo-oleario riguardano:

a) il recupero della validità della coltura, attraverso l'aumento della produttività e la riduzione dei costi;

b) l'organizzazione dei produttori;

c) lo sviluppo e la razionalizzazione della cooperazione nella fase di trasformazione;

d) la qualificazione e la difesa del prodotto, soprattutto attraverso la commercializzazione in forma cooperativa.

Art. 3.

Indirizzi colturali

In base alle fondamentali componenti delle caratteristiche ambientali e geo-agronomiche, le zone olivicole regionali vengono classificate, secondo le suscettività e le prospettive attribuibili alla coltivazione, in:

A) zone ad olivicoltura con prospettive di sviluppo e consolidamento tecnico-economico, comprendenti tutti i territori idonei per condizioni agro-pedo-climatiche, nei quali è possibile effettuare tutte le operazioni colturali servendosi dei normali mezzi meccanici;

B) zone ad olivicoltura di interesse ambientale, sociale ed economico generale, comprendenti i terreni olivetati rocciosi ed impervi, inaccessibili anche alle macchine più piccole e più semplici.

Nelle zone di cui al precedente punto *A*), la Regione persegue obiettivi specifici di:

1) potenziamento della olivicoltura specializzata, sufficientemente sviluppata, sistemata e produttiva, mediante:

il miglioramento e la razionalizzazione delle operazioni colturali, con particolare riguardo alla difesa fitosanitaria;

la realizzazione di economie nella raccolta;

2) ristrutturazione degli oliveti scarsamente produttivi e promiscui, mediante:

il ringiovanimento degli impianti specializzati e la specializzazione degli impianti promiscui;

la sostituzione di impianti intensivi specializzati di alta potenzialità produttiva agli impianti vecchi, obsoleti, varietalmente confusi.

Nelle zone di cui al precedente punto *B*), la Regione persegue obiettivi di risanamento e razionale conservazione del patrimonio esistente e di integrazione con altre attività agricole compatibili.

Art. 4.

Interventi per la razionalizzazione delle operazioni colturali e la riduzione dei costi

Per il miglioramento e la razionalizzazione delle operazioni colturali, con particolare riferimento alle attività di disinfestazione e risanamento della coltivazione su vaste ed omogenee aree territoriali, la Regione interviene con agevolazioni creditizie e contributive, in conformità con le disposizioni concernenti il credito agrario di esercizio e la difesa fitosanitaria.

Le agevolazioni regionali sono prioritariamente destinate ai programmi proposti dalle associazioni dei produttori.

Per quanto riguarda gli interventi sulla meccanizzazione, si applicano le norme regionali vigenti.

Alle cooperative agricole e alle cooperative di giovani che gestiscono macchine raccoglitrici, sono concessi contributi fino al 50 per cento della spesa sostenuta per le attrezzature ausiliarie.

A coltivatori diretti singoli sono concedibili contributi nella misura del 25 per cento su una spesa non superiore a 2 milioni di lire, per l'acquisto di attrezzature e di specifici accessori, applicabili a macchine in dotazione delle aziende, ausiliari per le operazioni di potatura e di raccolta.

Art. 5.

Ristrutturazione degli impianti - Opere finanziabili

Per l'attuazione di piani di sviluppo che prevedono interventi di ristrutturazione degli oliveti esistenti o realizzazione di nuovi impianti, sono finanziabili:

a) le opere di sistemazione idraulica-agraria dei terreni;

b) la rimozione della coltura preesistente e il risanamento biologico del terreno nel caso di reimpianto sullo stesso appezzamento nonchè la rimozione delle colture arboree consociate all'oliveto promiscuo nel caso di trasformazione in impianti specializzati;

c) la costruzione e/o il riattamento di impianti di irrigazione, comprese le opere di captazione e di adduzione dell'acqua nelle zone collinari in cui siano presenti risorse idriche non adeguatamente utilizzate;

d) lo scasso e la preparazione del terreno, compresa la concimazione di fondo;

e) l'acquisto e la messa a dimora delle piante;

f) il ringiovanimento e la ricostituzione degli impianti esistenti, compreso il reinnesto e l'adeguamento delle forme alle esigenze della raccolta meccanica;

g) le opere infrastrutturali necessarie per un più agevole esercizio agricolo nonchè altre opere e strutture effettivamente funzionali alla validità del piano di sviluppo.

Le spese per le opere di cui alle lettere *a*), *c*) e *g*) non possono superare complessivamente il 30 per cento dell'investimento previsto nel piano di sviluppo.

Tale limite è elevato al 50 per cento nel caso di piani di sviluppo interaziendali che, nelle zone collinari e montane, prevedano interventi di ricostituzione e di miglioramento delle strutture produttive connesse a piani di riordino agrario e di accorpamenti produttivi ovvero nel caso in cui le opere infrastrutturali e di servizio occasionale dai piani di sviluppo risultino indispensabili per una più valida conduzione di oliveti di adeguata estensione per i quali non si pongono esigenze di immediata integrale ristrutturazione.

I programmi di nuovi impianti di oliveto saranno valutati in relazione ai vincoli di destinazione agronomica posti dalle preesistenze colturali e, dove esistono, dai programmi comprensoriali di sviluppo agricolo, dando priorità a quelli che realizzano accorpamenti produttivi in zone olivicole omogenee.

Le scelte varietali dovranno tener conto, oltre che delle condizioni ambientali in rapporto alle specifiche esigenze delle « cultivars », anche dell'opportunità di razionalizzare e semplificare le composizioni varietali ai fini di una maggiore rispondenza tecnica degli impianti per la raccolta meccanica e per la standardizzazione qualitativa del prodotto.

Il materiale vegetativo impiegato dovrà essere, in ogni caso, di varietà certa e dichiarata e possedere i requisiti previsti dalle norme in materia.

Art. 6.

Misura degli interventi, soggetti beneficiari, priorità

Sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle opere di cui al precedente art. 5 previste in piani di sviluppo, la Regione concede contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento, elevata al 50 per cento nei territori montani ed in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva (CEE) n. 268/75, e mutuo integrativo decennale, con due annualità di preammortamento, di importo non superiore al 20 per cento della spesa predetta, a favore di:

a) cooperative agricole e loro consorzi, costituite da coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, da mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti, nonchè cooperative di conduzione costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e della legge regionale 5 giugno 1978, n. 23;

b) gruppi di coltivatori diretti riuniti in forme societarie costituite, per l'esercizio dell'agricoltura, con atto pubblico registrato presso la cancelleria del tribunale competente per territorio, con preferenza alle società in cui la maggioranza dei coltivatori diretti abbia i terreni contermini;

c) coltivatori diretti singoli.

A favore degli imprenditori non coltivatori diretti, che esercitano l'attività agricola a titolo principale ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63, vengono concessi solo i mutui agevolati decennali, con due annualità di preammortamento, sull'intera spesa riconosciuta ammissibile.

I mutui decennali agevolati con due annualità di preammortamento a totale copertura della spesa riconosciuta ammissibile, possono essere richiesti anche dai soggetti di cui al primo comma in alternativa alle forme di finanziamento ivi previste per gli stessi soggetti.

Nella concessione delle provvidenze previste i piani di sviluppo saranno considerati secondo il seguente ordine di priorità:

1) piani interaziendali preposti, in nome e per conto dei soci conduttori delle aziende interessate, da associazioni di produttori e da cooperative agricole con impianti di trasformazione già attivi o in corso di realizzazione;

2) piani interaziendali proposti da cooperative di conduzione, con particolare riguardo alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e della legge regionale 5 giugno 1978, n. 23 o interessanti imprese familiari coltivatrici associate con preferenza ai piani che realizzano anche ricomposizioni fondiarie ed accorpamenti produttivi;

3) piani aziendali proposti da singoli imprenditori. Priorità assoluta sarà data ai piani di sviluppo esecutivi di progetti comprensoriali e di programmi definiti dalle associazioni dei produttori riconosciute con obiettivi globali di miglioramento delle strutture produttive e di trasformazione nonchè di organizzazione commerciale del settore.

Art. 7.

Indennizzo per mancata produzione

A favore degli imprenditori agricoli a titolo principale che attuano programmi di ristrutturazione degli oliveti mediante ringiovanimento e/o trasformazione integrale dei vecchi impianti può essere concesso, a titolo di indennizzo per mancato reddito, per un periodo massimo di cinque anni un contributo annuo di L. 300.000 per ogni ettaro di oliveto in coltura principale ristrutturato a condizione che:

a) la superficie olivetata complessiva dell'azienda interessata al piano di sviluppo abbia una estensione non superiore a cinque ettari;

b) l'incidenza della produzione olivicola sulla produzione lorda vendibile aziendale prima dell'attuazione del piano non sia inferiore al 30 per cento;

c) almeno la metà della superficie olivetata venga ristrutturata.

Le superfici con oliveto in coltivazione secondaria saranno convertite in superfici a coltura specializzata applicando coefficienti calcolati facendo il rapporto tra il numero delle piante in produzione della coltura secondaria e la densità media delle piante della coltura principale nella stessa azienda o, in mancanza, nella stessa zona omogenea.

Il contributo per indennizzo verrà erogato annualmente a decorrere dall'anno successivo a quello di avvio effettivo delle operazioni di ristrutturazione.

Art. 8.

Interventi per la salvaguardia degli oliveti di interesse ambientale

Le comunità montane e, per i territori non rientranti in esse, i singoli comuni procedono alla individuazione ed alla delimitazione delle aree olivetate aventi le caratteristiche di cui all'art. 3, primo comma, lettera *B*), determinando l'estensione ed indicando le ipotesi di destinazione delle aree stesse previste dai piani regolatori generali.

Ai fini della salvaguardia del patrimonio olivicolo esistente nelle aree delimitate e non destinate in base ai piani regolatori ad usi immediati diversi, la Regione assicura il credito agrario agevolato alle cooperative agricole ed ai singoli imprenditori per l'esecuzione di periodici interventi minimi di manutenzione, nonchè i finanziamenti previsti dalle specifiche norme per la realizzazione di attività zootecniche di tipo estensivo compatibili con una razionale conservazione degli oliveti e coerenti con la programmazione comprensoriale.

Alle cooperative agricole ed ai singoli imprenditori si estendono altresì i benefici previsti per la difesa fito-sanitaria, nella misura massima stabilita dalla legge regionale 3 luglio 1978, n. 27, quando i programmi di disinfestazione e risanamento interessino vaste aree territoriali o comprendano la totalità degli oliveti ricadenti nelle aree omogenee interessate.

Alle cooperative assegnatarie, ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440, di terreni olivetati abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati ricadenti nelle aree delimitate con le modalità di cui al precedente primo comma la Regione, concede contributi in misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per gli interventi minimi di manutenzione, fino a quando negli stessi terreni non saranno state sviluppate attività complementari o realizzate destinazioni diverse dalla olivicoltura e, comunque per un periodo massimo di cinque anni dall'assegnazione.

Art. 9.

Disciplina abbattimento olivi

I compiti attribuiti, in materia di abbattimento di alberi di olivo, al prefetto ed alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dal decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, modificato con legge 14 febbraio 1951, numero 144 e successivamente con gli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e trasferiti alla Regione, ai sensi dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, vengono delegati ai comuni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Nei casi consentiti dalla legge, il sindaco del comune nel cui territorio ricadono le piantagioni interessate rilascia l'autorizzazione all'abbattimento di alberi di olivo su conforme parere dell'organo consultivo locale per l'agricoltura.

In via transitoria, l'autorizzazione viene rilasciata su parere tecnico del settore decentrato agricoltura, foreste, caccia e pesca della provincia territorialmente competente.

Quando gli abbattimenti sono previsti nei piani di ristrutturazione olivicola l'autorizzazione del sindaco è sostituita dal provvedimento di approvazione del piano stesso.

Per l'accertamento delle violazioni alle norme concernenti il divieto di abbattimento di alberi di olivo e per l'irrogazione delle previste sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 15 marzo 1978, n. 6.

Art. 10.

Attività vivaistica

Allo scopo di favorire la creazione e lo sviluppo di una idonea attività vivaistica a supporto del miglioramento e del rinnovamento delle strutture produttive olivicole, la Regione interviene ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge regionale 22 settembre 1978, n. 59, per la realizzazione di razionali strutture vivaistiche, con preferenza alle iniziative proposte da cooperative agricole ed agli impianti che utilizzano tecniche avanzate di propagazione ai fini della diffusione di cloni selezionati di alta produttività e con caratteristiche di adattabilità ai peculiari ambienti olivicoli regionali.

Nel caso in cui i cloni siano stati ottenuti da istituti pubblici convenzionati con la Regione ai sensi del successivo articolo 11, il materiale di base viene ceduto gratuitamente alle cooperative vivaistiche, le quali in ogni caso possono avvalersi dell'assistenza degli istituti medesimi per l'organizzazione della loro attività e per la formazione del personale specializzato.

Per ottenere le provvidenze ed i servizi previsti i soggetti richiedenti debbono presentare apposito piano di sviluppo ed assoggettarsi ai controlli di accertamento a verifica della rispondenza varietale e sanitaria del materiale prodotto.

Art. 11.

Attività promozionali e strumentali

La Regione può stabilire convenzioni con istituti di sperimentazione agraria ed altri istituti di ricerca operanti nel settore olivicolo-oleario per la realizzazione, con specifico riguardo all'ambiente laziale, di programmazione finalizzati:

alla selezione di cloni delle « cultivars » da olio di alta produttività e resistenza alle avversità;

alla individuazione di « cultivars » da mensa meritevoli di diffusione ed alla selezione delle « cultivars » peculiari della Regione;

allo studio ed applicazione delle forme di allevamento più idonee per una consistente riduzione dei costi di raccolta;

alla ricerca ed applicazione di tecniche colturali e formule di fertilizzazione atte ad incrementare sensibilmente e permanentemente la produttività delle piantagioni, riducendo il fenomeno dell'alternanza produttiva;

alla ricerca di forme e metodi di lotta antiparassitaria efficaci, razionali e compatibili con gli equilibri biologici naturali;

al miglioramento ed alla economia delle tecniche di raccolta e di conservazione delle olive, nonchè al miglioramento tecnologico degli impianti di estrazione dell'olio e dei sistemi di smaltimento delle acque di vegetazione;

alla organizzazione su adeguate basi tecnico-scientifiche dell'attività vivaistica olivicola cooperativa.

La Regione partecipa e contribuisce alle iniziative a carattere nazionale o interregionale aventi finalità di tutela del settore olivicolo-oleario, svolge programmi di valorizzazione dell'olio di oliva, sviluppa attività promozionali e di divulgazione anche avvalendosi delle associazioni dei produttori regolarmente riconosciute

Per le attività di promozione, assistenza e consulenza che le associazioni dei produttori svolgeranno autonomamente nella formulazione e realizzazione dei piani di sviluppo e di ristrutturazione del settore saranno concessi aiuti nella misura dello 0,50 per cento degli investimenti realizzati dai produttori aderenti.

In connessione con i piani di intervento proposti le associazioni dei produttori, gli enti locali, le cooperative agricole formulano specifici programmi di assistenza tecnica e di formazione professionale a livello comprensoriale e zonale.

La Regione finalizzerà ed integrerà la propria attività di assistenza tecnica e di divulgazione nonchè di formazione professionale in funzione degli obiettivi programmatici territoriali e degli specifici obiettivi settoriali.

Art. 12.

Attività di trasformazione

Per il conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 2, lettera *c*), della presente legge, la Regione interviene con le provvidenze e secondo i criteri di seguito specificati.

A favore di cooperative agricole sono concessi contributi in conto capitale, ad integrazione del contributo comunitario concesso ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 355/77 del 15 febbraio 1977 e n. 1361/78 del 19 giugno 1978, nella misura del 25 per cento della spesa approvata per la realizzazione di progetti che prevedono:

l'acquisizione, l'adeguamento tecnologico, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti esistenti, con priorità ai progetti che prevedono l'unificazione di imprese operanti nella stessa zona olivicola;

nuovi impianti in zone olivicole omogenee che ne siano sprovviste o insufficientemente dotate in relazione ai programmi di intervento sulle strutture produttive, al grado di utilizzazione degli impianti esistenti ed alle possibilità di acquisizione da parte delle cooperative agricole di impianti pubblici e/o privati ed a condizione che siano garantiti indici di attività e di utilizzazione non inferiori alla media provinciale.

Ai fini dell'adeguamento tecnologico degli impianti cooperativi di oleificazione, particolare riguardo si avrà per la dotazione di idonee strutture ed attrezzature di trasporto e di conservazione delle olive e dell'olio nonchè per gli impianti di depurazione e smaltimento delle acque di vegetazione.

Per razionalizzare i metodi di lavorazione e stimolare il conferimento dell'olio ricavato anche al fine del superamento delle attuali forme di commercializzazione individuale da parte dei soci delle cooperative, la Regione concede in alternativa al credito di conduzione per le spese di gestione, contributi in misura proporzionale alla quantità di olive lavorate ed alla quantità di olio effettivamente conferito, nonchè il concorso negli interessi per le anticipazioni corrisposte ai soci conferenti l'olio dalle cooperative a condizione che la commercializzazione sia fatta in forma collettiva.

Art. 13.

Condizionamento e commercializzazione

La Regione interviene per promuovere la commercializzazione dell'olio di oliva in forma cooperativa finanziando progetti che prevedono la realizzazione e l'attivazione di impianti di conservazione, condizionamento e vendita da parte dei consorzi di cooperative, nonchè da parte di singole cooperative aderenti ad associazioni di produttori che abbiano definito specifici programmi di produzione e commercializzazione, a condizione che negli statuti sociali sia adeguatamente regolamentato l'obbligo del conferimento di almeno il 50 per cento dell'olio prodotto.

Sulla spesa approvata per l'esecuzione dei progetti di cui al comma precedente, la Regione concede, anche ad integrazione di provvidenze comunitarie, contributi in conto capitale nella misura del 25 per cento.

Le strutture di commercializzazione e le relative attrezzature debbono essere dimensionate in rapporto alle potenzialità produttive e di conferimento dei produttori associati e comunque a livelli minimi che ne garantiscano una valida gestione tecnico-economica.

Ai consorzi di cooperative che gestiscono impianti di condizionamento e di commercializzazione, oltre al credito di esercizio per le spese di gestione e per le anticipazioni ai conferenti, sono concessi aiuti di avviamento, quali contributi per le spese di direzione tecnica e commerciale nel primo quinquennio di attività degli impianti, in misura progressivamente decrescente dal 5 per cento all'1 per cento del fatturato annuo di vendita.

Art. 14.

Tutela e valorizzazione

Per favorire la tutela e la valorizzazione dell'olio di oliva la Regione, nel rispetto delle norme di cui all'art. 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, collabora con i competenti organi statali per una più efficace prevenzione e repressione delle frodi, promuovendo anche opportune iniziative per l'adozione e l'applicazione di una specifica disciplina sulla denominazione di origine; potranno, inoltre, essere attuate o finanziate campagne di informazione sul valore biologico dell'olio di oliva.

Allo scopo di migliorare i circuiti di commercializzazione dell'olio di oliva, la Regione concede finanziamenti alle associazioni dei produttori ed ai consorzi di cooperative di cui al precedente art. 13 per:

a) l'organizzazione di offerte promozionali;

e

b) la istituzione di servizi commerciali permanenti per la rilevazione e raccolta di dati ed informazioni di mercato.

I dati e le informazioni raccolti dai servizi commerciali istituiti con i benefici regionali dovranno essere posti a disposizione dell'amministrazione regionale.

Art. 15.

Olive da mensa

Le agevolazioni finanziarie previste per gli interventi sulle strutture produttive e sulle strutture di estrazione e commercializzazione dell'olio di oliva, si applicano secondo i criteri e le modalità contenute nella presente legge, ai piani di sviluppo interessanti la produzione, la lavorazione e la commercializzazione delle olive da mensa.

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge relative all'anno finanziario 1980, è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni.

La spesa di cui al precedente comma sarà iscritta, quanto a lire 1.280 milioni, in termini di competenza e di cassa nei seguenti capitoli che si istituiscono nel bilancio di previsione regionale per l'anno 1980:

Cap. 01251 (codice 0100 - tit. I - sez. X - cat. V). — Contributi a favore di imprenditori agricoli a titolo principale che attuano programmi di ristrutturazione degli oliveti, a titolo di indennizzo per mancata produzione (art. 7) . . . . L. 100.000.000

Cap. 01252 (codice 0100 - tit. I - sez. X - cat. V). — Contributi a favore di cooperative agricole assegnatarie per interventi di manutenzione degli oliveti di interesse ambientale (art. 8) . . . . » 25.000.000

Cap. 01253 (codice 0100 - tit. I - sez. X - cat. IV). — Spese per attività di ricerca e sperimentazione nel settore olivicolo-oleario (art. 11) . . . . » 25.000.000

Cap. 01254 (codice 0100 - tit. I - sez. X - cat. IV). — Spese per attività promozionali aventi finalità di tutela e di valorizzazione dell'olio di oliva (art. 11) . . . . » 50.000.000

Cap. 01255 (codice 0100 - tit. I - sez. X - cat. V). — Aiuti alle associazioni dei produttori per le attività di promozione, assistenza e consulenza nella formulazione e realizzazione dei piani di sviluppo e di ristrutturazione nel settore olivicolo-oleario (art. 11) . . . . . » 10.000.000

Cap. 01256 (codice 0100 - tit. I - sez. X - cat. V). — Contributi a favore di cooperative agricole che gestiscono impianti collettivi di trasformazione e di conservazione per le spese di gestione (art. 12) . . . . L. 100.000.000

Cap. 01257 (codice 0100 tit. I - sez. X - cat. V). — Contributi di avviamento a favore di consorzi di cooperative gestori di impianti di condizionamento e di commercializzazione per spese di direzione tecnica e commerciale (art. 13) . . . . » 20.000.000

Cap. 01258 (codice 0100 - tit. I - sez. X - cat. V). — Contributo a favore di consorzi di cooperative e di associazioni di produttori per attività di tutela e valorizzazione dell'olio di oliva (art 14) . . . . » 50.000.000

Cap. 01259 (codice 0100 - tit. II - sez. X - cat. III). — Contributi a favore delle cooperative agricole e cooperative di giovani, che gestiscono macchine per la raccolta delle olive, fino al 50 per cento della spesa sostenuta per la dotazione delle attrezzature ausiliarie (art. 4) . . » 50.000.000

Cap. 01260 (codice 0100 tit II - sez. X - cat. III). — Contributi a favore di singoli imprenditori nella misura del 25 per cento su una spesa non superiore a L. 2.000.000 per l'acquisto di attrezzature e di specifici accessori applicabili a macchine in dotazione delle aziende, ausiliari per le operazioni di potatura e di raccolta (art. 4) . . . . » 100.000.000

Cap. 01261 (codice 0100 - tit II - sez. X - cat. III). — Contributi in conto capitale per il finanziamento di piani di sviluppo che prevedono la ristrutturazione e la realizzazione di impianti olivetati (art. 6) . . » 400.000.000

Cap. 01262 (codice 0100 tit II - sez. X - cat. III). — Concorso negli interessi sui mutui decennali per il finanziamento di piani di sviluppo che prevedono la ristrutturazione e la realizzazione di impianti olivetati (art. 6) . . » 100.000.000

Cap. 01263 (codice 0100 - tit II - sez. X - cat. III) — Contributi in conto capitale a favore di cooperative nella misura del 25 per cento della spesa approvata per l'acquisizione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti esistenti di lavorazione delle olive e per la realizzazione di nuovi impianti di lavorazione (art. 12) . . . . » 200.000.000

Cap. 01264 (codice 0100 tit. II sez. X - cat. III). — Contributi a favore di cooperative agricole aderenti ad associazioni di produttori ed a consorzi di cooperative nella misura del 25 per cento della spesa approvata per la realizzazione e l'attivazione di impianti di conservazione condizionamento e commercializzazione di olio di oliva (art 13) . . » 50.000.000

Inoltre, per le iniziative interessanti il vivaismo olivicolo, previsto dall'art. 10, primo comma, della presente legge, viene aumentata di lire 10 milioni ciascuna la dotazione finanziaria in termini di competenza e di cassa, dei capitoli 01126 e 01127 del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1980.

Alla copertura finanziaria della suddetta spesa di lire 1.300 milioni in termini di competenza e di lire 1.300 milioni in termini di cassa, si provvede, nell'ambito dello stesso bilancio regionale per l'anno 1980:

per lire 800 milioni, mediante riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 01133 (contributi per le coltivazioni arboree);

per lire 500 milioni, mediante riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 01502 (contributi all'E.R.S.A.L. - ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio).

La spesa necessaria per l'attuazione della presente legge negli anni finanziari successivi sarà determinata annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 20 maggio 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 16 maggio 1980.

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1980, n. **38.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 44 del 14 maggio 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 10 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 44 del 14 maggio 1979 è così sostituito:

« I progetti presentati dalle cooperative di cui all'art. 2, lettera *a)* e quelli presentati dai soggetti di cui allo stesso art. 2, lettera *b)* della legge regionale n. 23 del 5 giugno 1978, dopo l'istruttoria dei settori decentrati dell'agricoltura, competenti per territorio, sono approvati con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare dell'agricoltura ».

Art 2

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 44 del 14 maggio 1979 è così sostituito:

« Il responsabile del settore decentrato dell'agricoltura, attualmente identificato nel capo dell'ispettorato provinciale della agricoltura, è autorizzato, dopo l'avvenuta approvazione del piano di sviluppo aziendale da parte della giunta regionale, a rilasciare i provvedimenti di concessione del contributo in conto capitale e i nulla osta ai soggetti beneficiari indicati nell'articolo 1, lettera *a)* e lettera *b)* della legge regionale n. 23 del 5 giugno 1978 ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 20 maggio 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 16 maggio 1980.

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1980, n. **39.**

Interventi contributivi e creditizi a favore delle aziende agricole singole od associate della regione Lazio danneggiate da eccezionali calamità naturali od avversità atmosferiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 10 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di adeguare il fondo di solidarietà nazionale alle effettive esigenze delle aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi e consentire l'immediata ripresa produttiva la regione Lazio istituisce il « Fondo regionale per le calamità naturali » al quale faranno carico gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 2

Le provvidenze di cui alla presente legge, possono essere concesse secondo le modalità di cui ai successivi articoli, in caso di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole.

Art. 3.

Possono essere concessi, a titolo di anticipazione sugli interventi che per le stesse finalità saranno disposti dal Ministero dell'agricoltura e foreste, a norma della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive aggiunte e modificazioni:

a) i prestiti di esercizio ed ammortamento quinquennale a tasso agevolato previsti dall'art. 7 della legge medesima;

b) i contributi previsti dall'art. 4, primo comma, della stessa legge, limitatamente ad un ammontare di spesa ammessa di L. 3.500.000 per le imprese familiari manuali coltivatrici dirette e di L. 15.000.000 per le cooperative agricole e le associazioni dei produttori anche se la spesa ritenuta ammissibile risulti superiore al predetto importo.

Art. 4.

La proposta al Ministero dell'agricoltura e foreste fatta dall'assessorato all'agricoltura della regione Lazio, per l'emanazione del decreto interministeriale, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per il riconoscimento del carattere di eccezionalità degli avversi aventi meteorici, costituisce le condizioni per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge.

Tale proposta sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento calamitoso.

Art. 5.

Tassi d'interesse

Il concorso della Regione al pagamento degli interessi è fissato in base all'art 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, restando a carico dei prestatori la differenza tra il tasso di riferimento determinato ai sensi della legislazione vigente.

Art. 6.

Procedure

Le domande di prestito agevolato di cui all'art. 3 vanno presentate agli istituti di credito e contestualmente ai comuni nei quali ricade l'azienda. I comuni rilasceranno immediatamente una dichiarazione comprovante l'attività svolta dal richiedente e il tipo di coltura in atto al momento dell'evento calamitoso. I comuni potranno avvalersi della collaborazione degli uffici decentrati dell'agricoltura per l'accertamento dei danni e per la determinazione dell'ammissibilità ai benefici previsti dalla presente legge.

Gli istituti provvederanno entro venti giorni dalla ricezione della domanda, secondo l'ordine cronologico della presentazione delle stesse e in ogni caso a ricezione avvenuta dell'attestato del comune, ad erogare il prestito.

Priorità assoluta va data alle cooperative.

Le domande di prestito per importi superiori a lire 30 milioni da parte di singoli coltivatori e quelle superiori a lire 100 milioni da parte di associazioni di produttori o di cooperative vanno presentate contestualmente all'istituto di credito ed al settore decentrato dell'agricoltura competente per territorio.

Restano salve le competenze del comune di cui ai commi precedenti.

Detto settore trasmetterà all'istituto di credito o ente il proprio parere sulla richiesta entro venti giorni dalla ricezione della domanda.

L'istituto o ente finanziatore concederà il prestito entro dieci giorni dalla data di acquisizione dei pareri di cui al comma precedente.

Art. 7.

Cumulo

Il concorso al pagamento degli interessi di cui ai precedenti articoli non potrà essere cumulato per le stesse operazioni con altre provvidenze previste da leggi statali o regionali A tale scopo gli istituti debbono inviare mensilmente ai settori decentrati dell'agricoltura l'elenco di coloro che hanno usufruito del prestito in parola.

Art. 8.

Ripartizione fondi

Per l'utilizzazione dei fondi stanziati dalla presente legge giunta regionale provvede, su proposta dell'assessore all'ag coltura, sentita la commissione consiliare permanente per l gricoltura, alla ripartizione per territori ed istituti.

Art. 9.

Liquidazione agli istituti

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare p manente per l'agricoltura, accredita congrue anticipazioni a istituti di credito ed enti.

Alla liquidazione in favore degli istituti di credito od e delle somme a carico della Regione si provvede con delibe zione della giunta regionale, sulla base dei rendiconti mun del visto del collegio sindacale, presentati dagli istituti di c dito o enti finanziatori.

Art. 10.

Procedure e beneficiari

Hanno titolo a beneficiare delle provvidenze recate dall' ticolo 3, lettera *b*), della presente legge le aziende ricadenti i territori che saranno determinati, su proposta dell'assessore all'agricoltura con decreto del presidente della giunta, sent la competente commissione consiliare permanente per l'agric tura, che sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale. T decreto determinerà gli importi da ripartire per territ danneggiati.

Le domande per ottenere i benefici di cui al preceder comma vanno presentate ai settori decentrati dell'agricolt competenti per territorio, entro sessanta giorni dalla pubbli zione del decreto del presidente della giunta, i quali ne cu ranno l'istruttoria ed il pagamento entro i trenta giorni da presentazione della domanda tenendo presente le norme p viste dagli articoli 3 e 4 della legge 25 maggio 1970, n. 3

Cureranno altresì l'invio dei rendiconti all'assessorato l'agricoltura per l'approvazione della giunta regionale.

I contributi in conto capitale saranno concessi limita mente all'ammontare di spesa previsto dall'art. 3 della pres te legge, anche se la spesa globale ritenuta ammissibile per ripristino delle strutture risulti superiore al predetto impor

Art. 11.

I versamenti effettuati dallo Stato a termine della legge maggio 1970, n. 364, saranno acquisiti al bilancio della Regio

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

Per la concessione del concorso nel pagamento degli in ressi sui prestiti di cui all'art. 3, lettera *a*), è autorizzato limite di impegno di lire 1.000 milioni.

Le relative annualità saranno iscritte nel bilancio di pre sione della regione Lazio per gli anni finanziari dal 1980 1984.

Per la concessione dei contributi in capitale di cui all'a colo 3, lettera *b*), è autorizzata la spesa di lire 500 milioni p l'anno finanziario 1980.

In relazione alle autorizzazioni di spesa disposte dai com precedenti, nel bilancio di previsione della regione Lazio p l'anno finanziario 1980, sono introdotte le seguenti variazio

BILANCIO ANNUALE

Cap. 01938 (di nuova istituzione - cod. 0100 - tit. II - sez X - catg. III). — Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio contratti dalle imprese agricole danneggiate da avversità atmosferiche

competenza + L. 1.000.000.(

cassa + L. 400.000.(

Cap. 01939 (di nuova istituzione - cod. 0100 - tit. II - sez X - catg. III). — Contributi in capitale, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364, a favore delle aziende agricole che abbiano subito danni alle strutture

competenza + L. 500 000.(

cassa + L. 400.000.(

Cap. 01101. — Credito di conduzione

competenza — L. 1.000.000.000

cassa — L. 800.000.000

Cap. 28102. — Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi (spese in conto capitale)

competenza — L. 500.000.000

BILANCIO PLURIENNALE 1980-1982

Area progettuale 0100 « Sviluppo dell'agricoltura »:

Cap. 01938. — Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio contratti dalle imprese agricole danneggiate da avversità atmosferiche

anno 1981 + L. 1.000.000.000

anno 1982 + L. 1.000.000.000

Area progettuale 1000 « Organizzazione amministrativa »:

Cap. 28102. — Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi (spese in conto capitale)

anno 1981 — L. 1.000.000.000

anno 1982 — L. 1.000.000.000

Art. 13.

Norme transitorie

Le provvidenze di cui alla presente legge si applicano anche ai danni provocati da eccezionali eventi meteorici verificatisi a decorrere dal mese di novembre 1979.

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 20 maggio 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 16 maggio 1980.

(10579)

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 40.

Approvazione dell'organico del personale dell'Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio - IRSPEL.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 20 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, dello statuto dell'IRSPEL - Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio, approvato con leggi regionali n. 15 e n. 16 del 18 febbraio 1974, è approvato l'organico del personale proprio dell'istituto secondo la allegata tabella.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo, l'esercizio 1980, si farà fronte con i fondi in dotazione dell'IRSPEL - Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio.

Negli esercizi successivi la copertura della spesa derivante dalla applicazione della presente legge verrà indicata con la legge di bilancio regionale, unitamente alla indicazione del contributo ordinario previsto nell'art. 21, lettera *a*), dello statuto dell'IRSPEL - Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 26 maggio 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 21 maggio 1980.

PIANTA ORGANICA DELL'ISTITUTO REGIONALE DI STUDI E RICERCHE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL LAZIO.

Livelli	Amministrazione	Ricerca	Totale
I	—	—	—
II	—	—	—
III	3	—	3
IV	2	—	2
V	5	1	6
VI	1	8	9
VII	1	6	7
VIII	1	6	7
Totale	13	21	34

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 41.

Provvidenze in materia di decentramento e diffusione dell'informazione nelle scuole del Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 20 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio, ritenendo che il decentramento dell'informazione nelle scuole attraverso la diffusione dei giornali, quotidiani e periodici, può essere un sussidio indispensabile alla formazione dei giovani, promuove — sperimentalmente — per il semestre gennaio-giugno 1980 e per l'anno scolastico 1980-1981, la diffusione nelle scuole del suo territorio di tutte le testate quotidiane nazionali o di interesse regionale. La sperimentazione, per il semestre gennaio-giugno 1980, sarà limitata alle sole testate quotidiane. L'estensione alle testate periodiche potrà essere introdotta dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, al termine dell'anno scolastico 1979-1980.

Art. 2.

Per i fini di cui all'art. 1, la giunta regionale del Lazio assegna ai consigli di istituto o ai legali rappresentanti delle scuole medie di primo e di secondo grado, pubbliche e parificate, ed ai centri di formazione professionale, operanti nel territorio laziale, nel corso dell'anno scolastico, abbonamenti a due quotidiani di interesse quantomeno regionale.

Art. 3.

Ai consigli di istituto, agli organismi elettivi o ai legali rappresentanti delle scuole medie di primo grado può essere assegnato un numero di abbonamenti a ciascuna testata scelta, corrispondente al numero dei corsi di ciascuna scuola.

Ai consigli di istituto o ai legali rappresentanti delle scuole medie di secondo grado può essere assegnato un numero massimo di abbonamenti a ciascuna testata scelta, corrispondente al numero delle classi di ciascuna scuola.

Agli organismi elettivi o ai legali rappresentanti dei centri di informazione professionale può essere assegnato un numero massimo di abbonamenti a ciascuna testata scelta, corrispondente al numero dei corsi di ciascun centro.

Art. 4.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, dovrà provvedere alla formazione dell'elenco dei quotidiani di cui all'art. 2 della presente legge.

Gli organi scolastici di cui all'art. 3 dovranno presentare alla giunta regionale, entro il 15 settembre di ogni anno la richiesta scritta degli abbonamenti, corredata da una relazione sull'utilizzo didattico dei quotidiani nell'ambito delle iniziative di programmazione educativa.

La giunta regionale predispone un piano di ripartizione dei fondi ed assegna i finanziamenti entro il 30 settembre successivo.

Art. 5.

La presente legge introduce il principio della rotazione, nella stessa classe o nel medesimo corso, di tutti i quotidiani inclusi nella lista di cui al precedente art. 4. Rotazione che sarà coordinata dalla giunta regionale all'inizio dell'anno scolastico, sentita la competente commissione consiliare permanente, sulla base delle indicazioni fornite dagli organi collegiali di cui all'art. 2.

A tal fine gli organi scolastici di cui all'art. 2 della presente legge predispongono ed inviano alla giunta regionale la richiesta di abbonamento, così come stabilito dal precedente articolo 4, corredata da un programma che stabilisca l'ordine cronologico di abbonamenti a due quotidiani per ciascuna classe o corso.

Tale abbonamento avrà la durata di un mese e non potrà essere ripetuto per medesimi quotidiani se non al termine della rotazione di tutte le testate.

Art. 6.

I soggetti di cui all'art. 2 entro il 30 settembre dell'anno successivo, inviano una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative di cui all'art. 1, alla giunta regionale che redige, entro il 31 ottobre dello stesso anno, un rapporto e lo invia al consiglio regionale e agli organismi scolastici.

Per i fini di cui all'art. 1 la giunta regionale può promuovere, anche su richiesta degli organismi scolastici, iniziative d'appoggio atte a favorire e sviluppare l'utilizzo didattico della stampa.

Art. 7.

Ai fini dell'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1980.

All'onere derivante dalle suddette autorizzazioni di spesa, si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti previsti, per l'anno 1980, ai sensi della legge regionale 17 agosto 1978, n. 44, concernente l'assistenza scolastica e il diritto allo studio.

In relazione a quanto disposto dai commi precedenti, nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1980, vengono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

BILANCIO ANNUALE

Codice 0700

Cap. 21001. — Interventi per attività di assistenza scolastica e di diritto allo studio

anno 1980 — L. 500.000.000

Codice 0700

Cap. 21010 (di nuova istituzione). — Interventi diretti a favorire il decentramento dell'informazione e la sua diffusione nelle scuole del Lazio

anno 1980 + L. 500.000.000

Art. 8.

Norma transitoria

Relativamente all'anno scolastico 1979-80, i termini di cu all'art. 4 della presente legge vanno intesi come segue: «L richiesta che gli organi scolastici presentano alla giunta regio nale va inviata entro quindici giorni dall'entrata in vigore del la legge; la giunta regionale predispone il piano di ripartizion ed assegna i finanziamenti entro i quindici giorni successiv alla scadenza del termine predetto».

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 12 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entr in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettin ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettin ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti d osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazic

Roma, addì 26 maggio 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto i 22 maggio 1980.

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. **42**.

Realizzazione di aree attrezzate artigianali nei comun compresi nell'area regionale per l'intervento straordinari nel Mezzogiorno prevista dall'art. 1 del testo unico dell leggi per il Mezzogiorno decreto del Presidente della Repub blica n. 218 del 6 marzo 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 20 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 7, primo comma, lettera *c*), dell legge 2 maggio 1976, n. 183, al fine di favorire lo svilupp dell'artigianato nell'area regionale dell'intervento straordinari per il Mezzogiorno — di cui all'art. 1 del testo unico dell leggi per il Mezzogiorno decreto del Presidente della Repubbl ca 6 marzo 1978, n. 218 — collegato alla produzione agricol locale, alle industrie insediate nella predetta area, alle esigenz delle comunità locali, la Regione ha facoltà di concedere age volazioni finanziarie ed assistenza per la infrastrutturazione d aree da attrezzare per insediamenti artigianali previste dagl strumenti urbanistici approvati a norma di legge.

Art. 2.

Le agevolazioni e gli interventi di assistenza finanziati dall presente legge sono disposti ed erogati secondo le modalit contenute nella legge regionale 22 settembre 1978, n. 60.

Possono beneficiare:

a) i comuni;

b) i consorzi tra comuni;

c) i consorzi tra comuni, singoli ed associati tra di loro con enti pubblici o con privati, singoli ed associati.

Art. 3.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente leg ge è autorizzata la spesa di lire 12.000 milioni per l'anno fi nanziario 1980.

Art. 4.

La copertura finanziaria della spesa di cui al comma pre cedente, è costituita per lire 4.000 milioni dalla corrispondent quota non utilizzata dal fondo globale iscritto al cap. 99059 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1979.

In dipendenza dell'autorizzazione di spesa disposta da primo comma, nel bilancio di previsione della regione Lazi per l'anno finanziario 1980, vengono introdotte le seguenti va riazioni:

BILANCIO ANNUALE

Cap. 02003 (di nuova istituzione) (cod. 0200 - tit. II - sez. X - categ. 5). — Anticipazione a favore dei comuni e degli altri enti previsti dalla legge regionale 22 settembre 1978, n. 60, delle spese necessarie per l'acquisizione di terreni compresi nelle aree da attrezzare per insediamenti artigianali previste nel territorio di cui al testo unico delle leggi sul mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218
competenza + L. 4.000.000.000

Cap. 02004 (di nuova istituzione) (cod. 0200 - tit. II - sez. X - categ. 3). — Contributi a favore dei comuni e degli altri enti previsti dalla legge regionale 22 settembre 1978, n. 60, per la realizzazione di attrezzature di urbanizzazione primaria nelle aree destinate ad insediamenti artigianali, previste nel territorio di cui al testo unico delle leggi sul mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218
competenza + L. 8.000.000.000

Cap. 28104. — Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi, mediante utilizzazione delle assegnazioni statali di cui all'art. 9, lettera *b*), della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 (spese in conto capitale)
competenza — L. 8.000.000.000

BILANCIO PLURIENNALE 1980-1982

Cap. 02003 (di nuova istituzione). — Anticipazione a favore dei comuni e degli altri enti previsti dalla legge regionale 22 settembre 1978, n. 60, delle spese necessarie per l'acquisizione di terreni compresi nelle aree da attrezzare per insediamenti artigianali previste nel territorio di cui al testo unico delle leggi sul mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218
anno 1980 + L. 2.700.000.000

Cap. 02004 (di nuova istituzione). — Contributi a favore dei comuni e degli altri enti previsti dalla legge regionale 22 settembre 1978, n. 60, per la realizzazione di attrezzature di urbanizzazione primaria nelle aree destinate ad insediamenti artigianali, previste nel territorio di cui al testo unico delle leggi sul mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218
anno 1980 + L. 5.300.000.000

Cap 28104. — Fondo globale finanziamento provvedimenti legislativi
anno 1980 — L. 8.000.000.000

Art. 5.

Ai fini del recupero delle anticipazioni previste dalla presente legge, erogate a norma dell'art. 4, primo comma, lettera *a*), della legge regionale 22 settembre 1978, n. 60, nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1980, viene istituito «per memoria» il seguente capitolo di entrata:

Cap. 3315 (tit. IV - cat. 33). — Rimborsi da parte dei comuni e degli altri enti previsti, delle somme anticipate per l'acquisizione dei terreni, compresi nelle aree da attrezzare per insediamenti artigianali, previste nel territorio di cui al testo unico delle leggi sul mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Le somme introitate sul capitolo istituito a norma dei commi precedenti saranno destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 26 maggio 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 22 maggio 1980.

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. 43.

Disciplina per la sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi delle disposizioni sull'occupazione giovanile.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 20 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga dei contratti

I contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, dalla Regione, dagli enti dipendenti e dagli enti locali operanti nell'ambito della Regione stessa, la cui durata abbia raggiunto entro il 30 giugno 1980 i ventiquattro mesi previsti dal combinato disposto degli articoli 25 e 26 della citata legge, sono prorogati a tale data.

Per le esigenze determinate dallo svolgimento degli esami di idoneità di cui al successivo art. 2, i contratti di cui al precedente comma possono essere prorogati per un ulteriore periodo massimo di sei mesi.

Art. 2.

Esami di idoneità

Prima del termine dei singoli progetti specifici previsti dall'art. 6 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, i giovani utilizzati per l'attuazione dei progetti stessi e che abbiano portato a termine il contratto per il quale sono stati assunti, che siano in possesso dei requisiti determinati a norma del penultimo comma del presente articolo, sono ammessi a domanda a sostenere un esame di idoneità, indetto dalla Regione ed eventualmente espletato dai singoli enti interessati, ai fini dell'immissione nella graduatoria unica regionale di cui al successivo art. 4.

Gli esami sono distinti in relazione ai diversi livelli funzionali e, nell'ambito di ciascun livello, alle diverse qualifiche o ai diversi profili professionali previsti dalla normativa statale vigente.

I giovani sono ammessi esclusivamente all'esame relativo alla posizione iniziale di ciascun livello nel cui ambito sono inseriti la qualifica o il profilo professionale in base ai quali è stato stipulato il contratto ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

L'esame si effettua per ogni progetto specifico o gruppi di progetti omogenei per settore di intervento e consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dal giovane durante la esecuzione del progetto, nonchè in una prova scritta o pratica integrata da un colloquio.

I requisiti per l'ammissione agli esami di idoneità nonchè i criteri e le modalità di svolgimento degli esami stessi sono determinati con provvedimento della giunta regionale, in conformità a quanto disciplinato nel decreto di cui all'art. 26-*ter*, terzo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sentite l'unione regionale delle province del Lazio e l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia.

Con il provvedimento di cui la comma precedente viene altresì disciplinata l'ammissione agli esami di idoneità degli impiegati di ruolo in servizio presso ciascuna amministrazione, appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale è indetto l'esame, sempre che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione all'esame stesso.

Art. 3.

Soci di cooperative

I soci di cooperative utilizzati dalla Regione e dagli altri enti di cui all'art. 1 sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, e che abbiano portato a termine il contratto oggetto della convenzione possono, se in possesso dei requisiti determinati dal penultimo comma dell'art. 2, partecipare, a domanda, all'esame di idoneità previsto dall'articolo stesso.

Art. 4.
Graduatoria

Presso la Regione è istituita una graduatoria unica articolata per livelli funzionali e, nell'ambito di ciascun livello, per qualifiche e profili professionali corrispondenti a quelli in base ai quali sono stati stipulati i contratti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.

I giovani che hanno superato l'esame previsto dall'art. 2 della presente legge sono iscritti, con deliberazione della giunta regionale, nella graduatoria di cui al precedente comma e collocati nella posizione iniziale del livello funzionale per accedere al quale hanno sostenuto l'esame stesso. L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data nella quale ha avuto inizio il progetto specifico per la cui esecuzione il giovane è stato utilizzato. Nei confronti dei giovani utilizzati per l'esecuzione di uno stesso progetto l'ordine di precedenza nella graduatoria è determinato dal punteggio riportato nell'esame. A parità di posizione l'ordine di precedenza nella graduatoria è determinato in base ai criteri indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.
Utilizzazione temporanea

I giovani che hanno superato l'esame di idoneità continuano, di norma, a svolgere la propria attività con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'ente che li ha utilizzati, fino all'immissione nei ruoli degli enti di cui all'art. 1, compreso quelli che non hanno realizzato progetti specifici, o dalle amministrazioni statali a norma dell'art. 26-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. Al fine di garantire una più razionale utilizzazione dei giovani è tuttavia consentita la temporanea assegnazione degli stessi presso gli altri enti sopracitati che ne facciano richiesta, previo assenso degli interessati e nel rispetto della qualifica e del profilo professionale di appartenenza.

Ai giovani di cui al comma precedente spetta, fino all'immissione nei ruoli, il trattamento giuridico dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato, nonchè il trattamento retributivo base minimo previsto per i dipendenti satatali addetti alle stesse o analoghe mansioni. Il trattamento di previdenza e quiescenza dei giovani stessi continua ad essere disciplinato dalle disposizioni della legge 1° giugno 1977, n. 285.

I giovani che non abbiano partecipato all'esame di idoneità o che non l'abbiano superato continuano a svolgere la loro attività fino alla scadenza del contratto stipulato ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, alle condizioni in esso previste. A tale scadenza il rapporto di lavoro si intende a tutti gli effetti risolto.

Art. 6.
Riserva dei posti disponibili

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 26-*septies*, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, la Regione e gli altri enti indicati nell'art. 1, anche se non hanno realizzato progetti specifici, sono obbligati, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, a riservare il cinquanta per cento dei posti disponibili nei propri ruoli ai giovani iscritti nella graduatoria istituita ai sensi della presente legge, fino all'esaurimento della graduatoria stessa, così come determinata alla data di scadenza dell'ultimo progetto specifico.

Art. 7.
Ricognizione delle disponibilità dei posti nei ruoli organici

La Regione effettua, nel proprio ambito territoriale, una ricognizione dei posti disponibili nei ruoli organici degli enti di cui all'art. 1 per individuare le possibilità di collocazione dei giovani iscritti nella graduatoria istituita ai sensi della presente legge, nonchè per adeguare alle effettive esigenze i corsi di formazione professionale previsti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285.

A tal fine, gli enti locali e gli enti pubblici dipendenti operanti nel territorio regionale devono comunicare alla Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge in numero dei posti disponibili, distinti per qualifiche e profili professionali.

Gli enti indicati al precedente comma devono, altresì, comunicare alla Regione le ulteriori disponibilità entro trenta giorni dalla data del determinarsi delle disponibilità stesse.

Art. 8.
Modalità di inserimento nei ruoli organici

Per la copertura dei posti disponibili nei ruoli organici della Regione, degli enti locali e degli enti pubblici dipendenti che abbiano o meno realizzato progetti specifici a norma della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, la Regione provvede, con decreto del presidente della giunta regionale, all'assegnazione dei giovani iscritti nella graduatoria unica di cui al precedente art. 4 sulla base delle qualifiche o dei profili professionali richiesti, tenendo conto dell'ordine di iscrizione nella graduatoria e delle esigenze di realizzazione, sulla base delle disponibilità degli organici, la massima corrispondenza tra la residenza e/o la sede di lavoro dove il giovane svolge la propria attività e quella prevista dall'ente interessato.

Art. 9.
Corsi di formazione

Gli enti di cui all'art. 1, compresi gli enti che non hanno realizzato progetti specifici, in relazione ai propri compiti istituzionali, possono richiedere ai giovani provenienti dalle altre amministrazioni la frequenza di appositi corsi di formazione.

Art. 10.
Eccedenza di giovani iscritti nella graduatoria

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 26-*septies* del decreto legge 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, individua con proprio provvedimento i giovani iscritti nella graduatoria istituita ai sensi della presente legge, per i quali non è possibile l'inserimento nei ruoli della Regione, degli enti locali e degli altri enti dipendenti operanti nell'ambito regionale, specificandone le qualifiche o i profili professionali, nonchè l'ordine di iscrizione nella graduatoria stessa.

Tale provvedimento viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, corredato delle dichiarazioni di assenso dei giovani interessati, ai fini dell'inserimento nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 11.
Norme finali

Al fine di provvedere agli adempimenti di cui alla presente legge, la giunta regionale predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un elenco nominativo, suddiviso per i singoli progetti e per qualifiche o profili professionali, dei giovani che siano stati avviati alla data del 31 marzo 1980 per l'attuazione dei progetti socialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

Tale elenco è approvato con decreto del presidente della giunta regionale e viene aggiornato, con successivo analogo provvedimento, a seguito della comunicazione, da parte degli enti interessati, dell'avvenuta cessazione, per qualsiasi causa del rapporto di lavoro.

Nell'elenco di cui al primo comma devono essere inseriti i soci delle cooperative di cui al precedente art. 3.

Art. 12.
Disposizione finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

a) con gli stanziamenti disposti dall'art. 26-*octies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

b) con gli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa nel bilancio della Regione e faranno carico al cap. 24001 del bilancio dell'esercizio corrente denominato « Interventi per l'occupazione giovanile »;

c) con ogni altra eventuale disponibilità che si determinasse in seguito a successivi provvedimenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 2 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 31 maggio 1980.

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. **44**.

Contributi per la formazione e lo sviluppo delle forme di associazionismo nel commercio al dettaglio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 20 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Allo scopo di favorire la ristrutturazione dell'apparato commerciale, giusta i principi sanciti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, ed agevolare una più razionale evoluzione del settore distributivo del Lazio, anche attraverso forme di associazionismo economico tra gli esercenti il commercio al dettaglio, la Regione concede contributi in conto capitale.

Art. 2.

Beneficiari

Possono accedere ai contributi di cui all'articolo precedente:

a) le organizzazioni a base associativa costituite per l'acquisto in comune di merci da vendere, cui partecipino almeno venti imprese commerciali al dettaglio in sede fissa o ambulante, delle quali almeno i due terzi siano piccole imprese. Gli ambulanti debbono essere titolari di autorizzazioni rilasciate da un comune della regione Lazio;

b) qulsiasi associazione tra i piccoli esercenti il commercio al dettaglio, costituita per la gestione di un punto di vendita al dettaglio in sede fissa. Gli esercenti associati debbono ciascuno provvedere entro un anno, dall'apertura del nuovo punto di vendita alla cessazione dell'attività del proprio punto di vendita ubicato nello stesso comune in cui ha sede il nuovo punto di vendita, con rinuncia entro lo stesso termine alla autorizzazione posseduta;

c) i consorzi fra le organizzazioni di cui sopra costituite per le medesime finalità.

Ai fini della presente legge sono considerate piccole imprese commerciali quelle che occupano non più di 5 dipendenti, oltre al titolare, ai familiari coadiutori ed agli apprendisti.

Gli esercenti il commercio al dettaglio debbono essere in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio della loro attività ed essere iscritti nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 3.

Società di locazione

Un contributo a fondo perduto, per le iniziative di cui al successivo art. 5, può essere concesso alle società di locazione che, con la partecipazione della Finanziaria laziale di sviluppo, realizzino operazioni di locazione finanziaria.

Il contributo viene concesso alle società di locazione in unica soluzione al momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria, previo l'espletamento delle procedure fissate dalla presente legge.

Le società di locazione dovranno ridurre i canoni a carico del conduttore in misura equivalente al contributo loro accordato.

Art. 4.

Priorità

Ai contributi di cui alla presente legge sono ammesse con preferenza quelle iniziative che, congiuntamente o alternativamente:

a) riguardino il commercio dei beni di largo e generale consumo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 30 agosto 1971;

b) comportino l'apertura di nuovi punti di vendita in zone carenti di punti di vendita sulla base dei piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita o di altri deliberati del consiglio comunale;

c) comportino la chiusura di punti di vendita in zone definite sature dai piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita o da altri deliberati del consiglio comunale;

d) presentino, sotto il profilo urbanistico, le migliori soluzioni, avuto riguardo alle aree di servizio per il rifornimento delle merci e per la sosta degli autoveicoli della clientela, agli spazi e dai locali destinati ai servizi interni aziendali.

Art. 5.

Misura del contributo

Il contributo è concesso nella misura massima del 30 per cento, e comunque non superiore a L. 40.000.000, della spesa complessiva sostenuta per l'acquisto dei macchinari ed attrezzature inerenti all'attività commerciale, ivi compresi i mezzi di trasporto delle merci, l'acquisto, l'ampliamento e la ristrutturazione dei beni immobili destinato all'espletamento di tutti i servizi connessi all'attività commerciale.

Il contributo suddetto non è cumulabile con quelli previsti dall'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, concedibili dalla Cassa per il Mezzogiorno nei territori di competenza che interessino la regione Lazio.

I richiedenti sono tenuti a comunicare alla Regione le eventuali istanze presentate o le erogazioni conseguite ai sensi della richiamata legge n. 183.

Art 6.

Domande di contributo

Le domande per ottenere i contributi previsti dalla presente legge vanno consegnate, entro il 31 marzo di ogni anno, al sindaco del comune ove si realizzano le iniziative che ne rilascia ricevuta. Copia della domanda va, a cura del richiedente, inviata all'assessorato industria, commercio e artigianato della regione Lazio.

Per le iniziative attivate nel corso degli anni 1978-79, per le quali non sia stata presentata domanda ai sensi della legge regionale n. 20 del 30 marzo 1974, le richieste del contributo dovranno essere presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

Art. 7.

Procedure

I sindaci dei comuni trasmettono comunque all'assessorato industria, commercio e artigianato della regione Lazio le domande prodotte in termini, la documentazione allegata ed il parere del comune sulla iniziativa, entro sessanta giorni dalla ricezione delle domande stesse.

Il termine di cui al precedente comma è elevato a novanta giorni, qualora, a giudizio del comune, i richiedenti fossero ammessi ad integrare la documentazione eventualmente mancante o carente all'atto della presentazione della domanda.

Il parere del comune dovrà avere particolare riferimento alla rispondenza delle iniziative con le finalità di razionalizzazione dell'apparato distributivo previsto dalla richiamata legge n. 426, con le previsioni degli strumenti urbanistici e con i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria.

Art. 8.

Graduatoria dei richiedenti

L'assessorato industria, commercio ed artigianato della Regione compila la graduatoria di tutte le richieste di contributo pervenute tramite i comuni, separatamente per ciascuna categoria di beneficiari di cui all'art. 2 e determina l'ammontare del contributo entro i limiti di cui all'art. 5.

La giunta regionale approva la graduatoria dei richiedenti ed i relativi importi del contributo, previo parere della competente commissione consiliare.

Art. 9.

Accertamenti

Il sindaco, su richiesta dei beneficiari, accerta l'avvenuta realizzazione delle iniziative ammesse al contributo, secondo princìpi di economicità.

La giunta regionale provvede alla liquidazione del contributo sulla base dell'accertamento del comune.

Qualora le spese sostenute dai beneficiari fossero inferiori, all'atto dell'accertamento, a quelle preventivate, l'ammontare del contributo verrà proporzionalmente ridotto sulla base delle spese effettive accertate.

I comuni riceveranno dalla regione Lazio ogni anno, a titolo di rimborso delle spese sostenute per le procedure e gli accertamenti, il 2 per cento dei contributi concessi relativamente alle iniziative realizzate nel territorio di rispettiva competenza.

Art. 10.

Disposizioni finali

I beneficiari che alienassero i beni acquistati con il concorso del contributo regionale saranno tenuti alla restituzione della quota parte del contributo ricevuto, qualora l'alienazione venga fatta prima dei cinque anni dalla concessione del contributo stesso.

I beneficiari che non realizzassero nell'ambito di un biennio le iniziative ammesse a contributo ai sensi dell'art. 8 della presente legge, sono considerati rinunciatari e le relative domande decadute.

Art. 11.

Norme finanziarie

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 400 milioni.

La relativa copertura finanziaria è costituita, ai sensi dell'art. 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, da una quota parte dello stanziamento non utilizzato del cap. 204550 (fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi) del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1979.

Art. 12.

La spesa di lire 400 milioni, autorizzata dal precedente articolo 11, viene iscritta in termini di competenza, sul cap. 04211 che si istituisce nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1980 (codice progetto 0600 - titolo II - sezione X - categoria 3) con la seguente denominazione: «Contributi per la formazione e lo sviluppo delle forme di associazionismo nel commercio al dettaglio».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 2 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 30 maggio 1980.

(10580)

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. 45.

Nuova disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie del Lazio.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 3 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 10 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli orari di apertura, dei turni di servizio, della chiusura per riposo, festività e ferie annuali delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della regione Lazio è disciplinata dalla presente legge.

Art. 2.

L'apertura al pubblico, nei giorni feriali, delle farmacie urbane e rurali non di turno è stabilita, rispettivamente, in complessive quarantaquattro e trentasei ore diurne settimanali.

La durata di apertura delle farmacie rurali, in funzione di obiettive esigenze dell'assistenza farmaceutica locale, può essere elevata fino a quarantaquattro ore diurne settimanali, con deliberazione dell'unità sanitaria locale interessata, sentiti l'ordine provinciale dei farmacisti e i sindaci dei comuni interessati.

L'apertura diurna è interrotta da un intervallo per riposo pomeridiano.

I servizi di turno non danno luogo a compensazione mediante riduzione delle ore settimanali di cui al primo comma.

Art. 3.

Le farmacie non di turno restano chiuse nei giorni di domenica e nelle festività infrasettimanali.

Le farmacie in servizio di turno domenicale osservano un giorno di riposo settimanale stabilito con deliberazione della unità sanitaria locale, sentiti l'ordine provinciale dei farmacisti ed i sindaci dei comuni interessati.

Art. 4.

Le farmacie fruiscono di mezza giornata di riposo settimanale in giorno feriale da determinarsi con deliberazione della unità sanitaria locale, sentiti l'ordine provinciale dei farmacisti ed i sindaci dei comuni interessati.

Art. 5.

Il servizio farmaceutico durante l'intervallo pomeridiano di cui al precedente art. 2, nei giorni feriali e festivi, deve essere espletato:

a) nei comuni capoluogo di provincia: a turno e a battenti aperti ovvero — per oggettive ragioni di sicurezza — chiusura con l'espletamento completo del servizio attraverso idoneo varco o sportello;

b) negli altri comuni con più di una farmacia: a turno e a chiamata;

c) nei comuni con una sola farmacia: a chiamata.

Art. 6.

Il servizio farmaceutico nei giorni festivi deve essere assicurato:

a) nei comuni con più di una farmacia: a turno, secondo gli orari di cui al precedente art. 2 e in base alle norme di cui al precedente art. 5, lettere *a*) e *b*);

b) nei comuni con una sola farmacia: a turno con la farmacia più vicina.

Art. 7.

Il servizio di guardia farmaceutica notturna, in qualunque giorno, feriale o festivo, ha inizio all'ora della chiusura serale delle farmacie e termina alla riapertura mattutina di queste.

Sentiti l'ordine provinciale dei farmacisti ed i sindaci dei comuni interessati, sono istituiti, con deliberazione dell'unità sanitaria locale, turni obbligatori tra le farmacie aperte al pubblico nei comuni o unità sanitarie locali privi di assistenza farmaceutica notturna.

Qualunque farmacia aperta al pubblico può comunque a domanda essere autorizzata, con deliberazione dell'unità sanitaria locale, sentiti l'ordine provinciale dei farmacisti ed i comuni interessati, al servizio notturno volontario.

Le farmacie in servizio notturno, volontario o per turno obbligatorio, sono tenute ad effettuare, le prestazioni di assistenza farmaceutica in base alle seguenti modalità:

1) nei comuni capoluogo di provincia:

a) fino alle ore ventidue, a battenti aperti — ovvero per oggettive ragioni di sicurezza — chiusi ma con l'espletamento completo del servizio attraverso idoneo varco o sportello;

b) dalle ore ventidue, a chiamata e con l'obbligo del pernottamento di un farmacista in farmacia;

2) negli altri comuni con più di una farmacia:

a) a chiamata;

b) per particolari o eccezionali esigenze ambientali periodiche, o turistiche a battenti aperti fino alle ore ventidue e, dalle ore ventidue fino alla riapertura mattutina delle farmacie, a chiamata e con l'obbligo del pernottamento di un farmacista in farmacia;

3) nei comuni con una sola farmacia, a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.

Art. 8.

La chiamata di cui alla presente legge è quella formulata dal cittadino mediante esibizione — al farmacista presente in farmacia ovvero, negli altri casi, agevolmente reperibile — di regolare ricetta dichiarata urgente dal medico o riconosciuta tale dal farmacista stesso.

Art. 9.

Gli orari di apertura e chiusura antimeridiana e pomeridiana delle farmacie, sentito l'ordine provinciale dei farmacisti ed il sindaco del comune interessato, sono stabiliti dalla unità sanitaria locale.

Eventuali variazioni d'orario sono apportate, sentito l'ordine provinciale dei farmacisti, in relazione a particolari o eccezionali esigenze ambientali o periodiche. Sono comunque fatti salvi gli orari complessivi settimanali di cui al precedente articolo 2.

Art. 10.

Su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti, secondo turni stabiliti con deliberazione dell'unità sanitaria locale, sentiti i sindaci dei comuni interessati, le farmacie aperte al pubblico sono tenute a osservare annualmente una chiusura per ferie di almeno venti e non oltre trenta giorni consecutivi, ovvero frazionati in due o tre periodi per le farmacie uniche.

Nei comuni ove sia in esercizio una sola farmacia, durante il periodo o i periodi di chiusura per ferie di questa, l'unità sanitaria locale, su richiesta del sindaco, stabilisce i criteri per il funzionamento di un armadio farmaceutico delle specialità urgenti, predisposto dal farmacista d'intesa con i medici di base dell'unità sanitaria locale ed a questi affidato.

Le ferie, previo parere dell'ordine provinciale dei farmacisti, possono essere, a domanda dell'interessato, ridotte.

Art. 11.

All'esterno di ciascuna farmacia deve restare permanentemente esposto al pubblico, in maniera e posizione facilmente visibile, un apposito cartello indicante il turno di servizio e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio, nonchè le farmacie di turno durante le ore ed i giorni di chiusura della farmacia stessa.

Art. 12.

Ai contravventori delle presenti disposizioni sono irrogate le sanzioni previste dalle leggi in vigore.

Art. 13.

Per il comune di Roma, ciascuna unità sanitaria locale adotta i provvedimenti di propria competenza previsti dalla presente legge, previa intesa con le altre unità sanitarie locali.

Art. 14.

Fino alla data di costituzione delle unità sanitarie locali i provvedimenti di competenza delle unità sanitarie locali stesse in materia di farmacie sono adottati con provvedimenti del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla sanità.

I provvedimenti previsti dalla presente legge, in sede di prima applicazione, saranno emanati entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa.

Art. 15.

Sono abrogate le leggi regionali 3 giugno 1975, n. 42 e 30 aprile 1979, n. 38.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 2 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 30 maggio 1980.

(10581)

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. **46**.

Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, avente per oggetto: « Costituzione, organizzazione, gestione, funzionamento delle unità sanitarie locali e coordinamento e integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 20 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 9, secondo comma, dopo le parole «.... del precedente comma » sono aggiunte le parole:

« In ogni caso almeno uno, o due o tre nominativi, in relazione al numero dei membri da eleggere, deve essere espressione delle minoranze ».

All'art. 9, terzo comma, dopo le parole « presente articolo » aggiungere le parole:

« Nei suddetti casi le comunità montane dovranno provvedere ad adeguare i propri statuti al fine di garantire nelle proprie giunte la presenza delle minoranze ».

Art. 2.

All'art. 13 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, dopo il secondo comma è inserito il seguente comma:

« Fino alla elezione diretta dei consigli circoscrizionali, fermo restando il numero complessivo dei componenti dei comitati di gestione di cui all'art. 9, è consentito di derogare ai limiti di quattro, cinque e sei membri eletti fra i componenti dell'assemblea generale, rispettivamente previsti alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma ».

Art. 3.

All'art. 40 il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La consulta socio-sanitaria è costituita da:

assessori regionali alla sanità e ai servizi sociali che la presiedono a rotazione;

due rappresentanti per ciascuna unità sanitaria locale designati dalle rispettive assemblee generali;

un rappresentante per ciascuna provincia;

dieci membri dei quali sei scelti in relazione alle specifiche competenze nei vari settori operativi del servizio sanitario nazionale e quattro competenti in materia di servizi sociali;

nove membri designati dalle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative a livello regionale;

nove membri scelti sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni maggiormente rappresentative che operano in campo socio-sanitario ».

All'art. 40, dopo il terzo comma, è inserito il seguente comma:

« I membri della commissione consiliare permanente competente per materia sono membri di diritto della consulta socio-sanitaria regionale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 2 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 30 maggio 1980.

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. **47.**

Attuazione nella regione Lazio dell'art. 14 della legge n. 984 del 1977: « Interventi nel settore della vitivinicoltura ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 20 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Lazio, nel quadro del programma regionale di sviluppo dell'agricoltura, promuove, in coerenza con gli indirizzi generali e gli obiettivi fissati dal comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA), il miglioramento, il potenziamento e la riqualificazione del settore vitivinicolo, favorendo, in relazione alle vocazioni specifiche, alle condizioni economiche e socio-strutturali ed all'esistenza delle diverse zone di valide colture alternative alla vite:

la ricostruzione e la razionalizzazione degli impianti produttivi;

il miglioramento delle tecniche di allevamento e colturali nonchè degli assetti varietali mediante un adeguato sviluppo dell'attività vivaistica regionale;

il potenziamento delle cantine sociali, con particolare riguardo all'adeguamento tecnologico degli impianti esistenti ed alla realizzazione di nuovi impianti di vinificazione in zone carenti e di impianti per la preparazione di succo d'uva;

lo sviluppo della cooperazione di grado superiore per le attività di condizionamento e di commercializzazione, nonchè per attività industriali strettamente connesse con l'utilizzazione dell'uva e dei suoi derivati;

la difesa e la valorizzazione dei vini regionali.

Art. 2.

Direttiva d'intervento

Nell'ambito delle azioni dirette a conseguire un equilibrato assetto della base produttiva vinivola, la Regione, ferma restando l'osservanza dei vincoli derivanti dalla regolamentazione comunitaria, stabilisce di:

1) evitare l'espansione dei vigneti per uve da vino nelle zone di pianura irrigue o dominate da impianti collettivi di adduzione idrica, negando ogni incentivo pubblico a favore di nuovi impianti nei territori statisticamente delimitati di pianura non ricadenti in zone di produzione di vini di qualtà prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

2) consentire nuovi impianti solo all'interno delle zone delimitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del 1963 per la produzione di vini a denominazione di origine controllata (D.O.C.) e nelle zone collinari vocate nelle quali la viticoltura rappresenta per fattori tecnici, economici e sociali una scelta senza valide alternative;

3) stimolare nelle zone di cui al punto 2) l'eliminazione degli impianti promiscui e la graduale trasformazione degli stessi in impianti specializzati nonchè la ristrutturazione degli impianti vetusti e/o tecnicamente e varietalmente non rispondenti;

4) coordinare gli interventi nell'attività vivaistica viticola, quelli nella fase di trasformazione e di commercializzazione e le attività strumentali a livello zonale e comprensoriale con le linee di intervento sulle strutture produttive.

Fino a quando non saranno state completamente delimitate sul territorio regionale le zone aventi vocazione viticola non comprese in aree di produzione di vini a denominazione di origine controllata (D.O.C.), ai fini della selettività dell'intervento regionale si dovrà tener conto delle suscettività della zona interessata per colture alternative in relazione alle condizioni ambientali inerenti al terreno ed al clima, all'assetto colturale prevalente, all'organizzazione delle aziende, alle disponibilità del fattore umano ed alle strutture agricolo-industriali esistenti.

Art. 3.

Modalità di intervento

Nelle aree delimitate per la produzione di vini a denominazione di origine controllata (D.O.C.) e nelle aree prevalentemente vitate aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 2 la Regione concede agevolazioni finanziarie per:

nuovi impianti di vigneti per uve da vino con preferenza a quelli che realizzano accorpamenti produttivi in zone viticole omogenee;

reimpianti, secondo la definizione comunitaria, dei vigneti esistenti a fini:

a) della specializzazione dei vigneti in coltura secondaria;

b) del rinnovamento e della ricostituzione dei vigneti vetusti;

c) dell'adeguamento di vigneti tecnicamente e varietalmente poco rispondenti a produzioni di qualità.

I nuovi impianti ed i reimpianti debbono essere effettuati con le varietà previste nei disciplinari di produzione all'interno delle zone delimitate a denominazione di origine controllata (D.O.C.), con le varietà prevalentemente coltivate nella zona omogenea tra quelle classificate, per la provincia interessata nella categoria delle varietà raccomandate negli altri casi.

Dovranno impiegarsi solo barbatelle innestate prodotte ai sensi della vigente normativa in materia, con preferenza al materiale della categoria «certificato» derivanti da selezioni clonali operate possibilmente con riferimento a specifiche esigenze degli ambienti regionali.

I portinnesti utilizzabili sono quelli maggiormente atti a conferire, nei particolari ambienti pedo-climatici elevate caratteristiche qualitative ai vini prodotti.

Con riferimento alle caratteristiche geomorfologiche e climatiche, potranno essere impartite prescrizioni vincolanti sulle forme di allevamento e sui sesti di nuovi impianti in rapporto alle esigenze tecniche ed economiche della produzione vinicola.

Art. 4.

Opere finanziabili

Per l'attuazione di piani di sviluppo che prevedono programmi di nuovi impianti o reimpianti viticoli conformi alle disposizioni di cui al precedente art. 3 sono finanziabili:

a) le opere di sistemazione idraulica-agraria dei terreni;

b) la rimozione della coltura preesistente ed il risanamento biologico del terreno, nel caso di reimpianto sullo stesso appezzamento;

c) lo scasso e la preparazione del terreno, compresa la concimazione di fondo;

d) l'impianto di sistemi vivi o morti di protezione dal vento e da altre meteore;

e) la realizzazione degli impianti, compreso l'acquisto del materiale vegetativo e delle strutture e materiali di sostegno;

f) i reinnesti e la modifica dei sesti di allevamento;

g) le opere infrastrutturali necessarie per un più agevole esercizio agricolo nonchè altre opere e strutture effettivamente funzionali alla validità del piano.

Le spese per opere infrastrutturali e per altre opere e strutture aziendali non possono complessivamente superare il trenta per cento dell'investimento previsto. Tale limite è elevato al cinquanta per cento nel caso di piani di sviluppo interaziendali che, nelle zone collinari, prevedono interventi di ricostituzione e di miglioramento delle strutture produttive connessi a piani di riordino agrario e di accorpamenti produttivi.

Art. 5.

Misura degli interventi - Soggetti beneficiari - Priorità

Sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle opere di cui al precedente art. 4, previste nei piani di sviluppo, la Regione concede contributi in conto capitale nella misura del venti per cento, elevata al quaranta per cento nelle zone collinari, montane e svantaggiate, e mutuo integrativo decennale di importo pari al quaranta per cento della spesa a favore di:

a) cooperative agricole e loro consorzi, costituite da coltivatori diretti proprietari ed affittuari, da mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti, nonchè cooperative di conduzione costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e della legge regionale 5 giugno 1978, n. 23;

b) gruppi di coltivatori diretti riuniti in forme societarie costituite, per l'esercizio dell'agricoltura, con atto pubblico registrato presso la cancelleria del tribunale competente per territorio con preferenza alle società in cui la maggioranza dei coltivatori diretti abbia i terreni contermini;

c) coltivatori diretti singoli.

A favore degli imprenditori non coltivatori diretti, che esercitano l'attività agricola a titolo principale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63, vengono concessi solo i mutui agevolati decennali sull'intera spesa riconosciuta

ammissibile nelle zone collinari, montane e svantaggiate, e per un importo pari all'ottanta per cento della spesa stessa nelle altre zone.

I mutui agevolati previsti al comma precedente possono essere richiesti anche dai soggetti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma in alternativa alla forma combinata di finanziamento.

Non possono accedere ai benefici previsti i titolari di aziende ai quali sia stato concesso il premio comunitario per la riconversione dei vigneti.

Nella concessione delle provvidenze previste, i piani di sviluppo saranno considerati secondo il seguente ordine di priorità:

1) piani interaziendali proposti, in nome e per conto dei soci conduttori delle aziende interessate, da cooperative agricole con impianti di trasformazione già attivi o in corso di realizzazione;

2) piani interaziendali proposti da cooperative di conduzione con particolare riguardo alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e della legge regionale 5 giugno 1978, n 23 o interessanti imprese familiari coltivatrici associate con preferenza ai piani che realizzano anche ricomposizioni fondiarie ed accorpamenti produttivi;

3) piani aziendali proposti da singoli imprenditori.

Priorità assoluta sarà data ai piani di sviluppo esecutivi di progetti comprensoriali e di programmi definiti dalle associazioni dei produttori riconosciute che perseguano obiettivi globali per la migliore qualificazione del vino.

Art. 6.
Sperimentazione Attività vivaistica

La Regione potrà stabilire convenzioni con istituti di sperimentazione agraria ed altri istituti di ricerca operanti nel settore vitienologico per la realizzazione di programmi di ricerca e individuazione e selezione di varietà e cloni che producono vini di qualità più elevata rispetto agli standards zonali, di risanamento e di miglioramento, attraverso l'individuazione dei portinnesti più idonei, delle piattaforme ampelografiche regionali, nonchè di miglioramento delle tecnologie di vinificazione.

Per favorire lo sviluppo dell'attività vivaistica al supporto del miglioramento della viticoltura regionale, potranno essere finanziati, secondo quanto previsto dalla legge regionale 22 settembre 1978, n 59:

a) la creazione di un nucleo regionale di pre-moltiplicazione del materiale di base e l'impianto di campi di piante madri di base, sia in collegamento con l'attività vivaistica propria delle aziende interessate sia per la fornitura ai vivaisti della Regione di materiale selezionato;

b) la realizzazione, da parte di cooperative di vivaisti viticoli regionali che diano il necessario affidamento, di idonee strutture di produzione di barbatelle innestate certificate, promuovendo ai fini della programmazione produttiva, gli opportuni accordi con i viticoltori associati.

Per l'acquisto di singole attrezzature e per la normale conduzione delle attività viene concesso il credito agrario di esercizio ai sensi delle vigenti leggi regionali.

La concessione delle provvidenze previste è subordinata, oltre che all'osservanza delle specifiche norme in materia di vivaismo viticolo, alla presentazione del piano di sviluppo.

Art. 7.
Impianti di trasformazione

La Regione interviene per lo sviluppo ed il potenziamento degli impianti cooperativi di vinificazione coerentemente con i principi di programmazione viticola contenuti nell'art. 2 della presente legge.

All'interno delle zone destinate, ai sensi della presente legge, alla viticoltura per vocazione e per inesistenza di possibilità di colture alternative di rilevante interesse generale, sono concessi finanziamenti per l'adeguamento tecnologico e dimensionale degli impianti collettivi esistenti, anche mediante processi di opportune concentrazioni in zone viticole omogenee e per la realizzazione di nuovi stabilimenti di vinificazione.

I nuovi impianti potranno essere realizzati solo in zone viticole che ne siano sprovviste o insufficientemente dotate in relazione ai programmi di intervento sulle strutture produttive, al grado di utilizzazione degli impianti esistenti e alle possibilità di acquisizione da parte delle cooperative agricole di impianti pubblici e/o privati.

In ogni caso la priorità sarà data alle strutture di vinificazione inserite in organici piani zonali che perseguono obbiettivi globali per la migliore qualificazione del vino.

Potranno altresì essere finanziati progetti di cooperative agricole e loro consorzi che prevedano impianti per la preparazione di succo d'uva ed iniziative di studio preliminare, di promozione e diffusione del consumo di detto prodotto, nonchè progetti di consorzi di cooperative riguardanti altre attività industriali strettamente connesse con l'utilizzazione dell'uva e dei suoi derivati.

I progetti relativi ad impianti collettivi di condizionamento sono ammissibili ai benefici pubblici con priorità per i centri di stoccaggio e di imbottigliamento proposti da organismi cooperativi nell'ambito dei programmi di produzione e commercializzazione definiti da associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e con particolare riferimento alle produzioni di vini a denominazione di origine controllata quando i progetti stessi riguardano l'adeguamento, il rinnovo o la installazione di linee di imbottigliamento presso stabilimenti cooperativi di vinificazione.

Art. 8.
Attività di valorizzazione

Per favorire la difesa e la valorizzazione dei vini laziali, la Regione collabora con gli organi statali preposti alla più efficace prevenzione e repressione delle frodi ed attua programmi di ricerca e di individuazione di nuovi mercati e programmi di miglioramento degli attuali circuiti di commercializzazione mediante:

lo svolgimento diretto di campagne pubblicitarie e promozionali;

e

la concessione ai consorzi di cantine sociali ed alle associazioni dei produttori vinicoli riconosciute di finanziamenti per:

a) la creazione di strutture permanenti di offerta

e

b) la istituzione di un servizio commerciale permanente per la rilevazione e raccolta di dati ed informazioni sui principali mercati.

I programmi regionali di cui al comma precedente, quando riguardino attività promozionali all'estero, debbono essere preventivamente concordati con gli organi statali competenti e coordinati con i programmi assunti a livello nazionale.

Gli interventi regionali saranno rivolti esclusivamente ai vini prodotti dalle cantine sociali, dai loro consorzi e da produttori aderenti alle associazioni regolarmente costituite, con priorità ai prodotti per i quali è garantito un adeguato standard qualitativo e quantitativo.

I dati e le informazioni rilevati dai servizi commerciali istituiti con i benefici regionali dovranno essere posti a disposizione dell'amministrazione regionale.

Per le spese di direzione tecnica e commerciale, alle cooperative agricole ed ai consorzi di cantine sociali possono essere concessi contributi in misura dal cinque all'uno per cento inversamente proporzionale al fatturato lordo annuale ed in misura dall'uno al cinque per cento direttamente proporzionale al fatturato annuo per le vendite all'estero.

La Regione assumerà a proprio totale onere la spesa per eventuali programmi promozionali per il succo d'uva prodotto da cooperative agricole del Lazio e concederà contributi fino a dieci milioni per la formazione dei quadri tecnici di conduzione degli stabilimenti di produzione previsti negli specifici programmi di investimento approvati.

Art. 9.
Interventi a sostegno

Tutte le aziende interessate ai piani di sviluppo e di investimento previsti nella presente legge possono fruire del credito agrario di esercizio per un'adeguata loro dotazione di macchine ed attrezzature mobili e per le spese colturali.

In alternativa al credito agrario per la conduzione dei vigneti, ai viticoltori soci di cantine sociali che gestiscono impianti collettivi di vinificazione possono essere concesse, durante la fase colturale, anticipazioni da parte delle cooperative di appartenenza che possono fruire del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti per lo specifico scopo, a condizione che sia opportunamente regolamentato negli statuti sociali l'obbligo del conferimento totale dell'uva prodotta.

Alle cantine sociali ed ai loro consorzi sarà comunque concesso il credito agrario di esercizio per le spese di gestione e per la corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti in conformità con le disposizioni regionali in materia di credito alla cooperazione.

I programmi di difesa fitosanitaria dei vigneti saranno finanziabili ai sensi delle norme regionali vigenti.

In caso di annate eccezionalmente avverse per attacchi parassitari si applicheranno le norme relative alle calamità biologiche.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge relative all'anno finanziario 1980, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni.

La spesa di cui al precedente comma viene iscritta, quanto a lire 1.750 milioni, in termini di competenza, nei seguenti capitoli che si istituiscono nel bilancio di previsione regionale per l'anno 1980:

Cap. 01211 (cod. 0100 - tit. I - sez. X - categ. V). — Contributi a cooperative agricole ed a consorzi di cantine sociale per le spese di direzione tecnica e commerciale . . . . L. 50.000.000

Cap. 01212 (cod. 0100 - tit. I - sez. X - categ. IV) — Spese per attività di ricerca e sperimentazione nel settore vitivinicolo . . . » 150.000.000

Cap. 01213 (cod. 0100 - tit. I - sez. X - categ IV) — Spese per ricerca ed individuazione di nuovi mercati per lo svolgimento di campagne pubblicitarie e promozionali . . . . . » 100.000.000

Cap 01214 (cod. 0100 - tit. II - sez. X - categ. III) — Contributi in conto capitale nella misura del venti per cento, elevata al quaranta per cento nelle zone collinari, montane e svantaggiate, sulla spesa ammessa per interventi agronomici e gli altri interventi riguardanti gli impianti ed i reimpianti viticoli . . . . . » 700.000.000

Cap 01215 (cod. 0100 - tit. II - sez. X - categ. III). — Concorso negli interessi sui mutui decennali per gli interventi agronomici e gli altri interventi riguardanti gli impianti ed i reimpianti viticoli . . . . » 200.000.000

Cap 01216 (cod. 0100 - tit. II - sez. X - categ. III). — Contributi in conto capitale a favore di cooperative e di consorzi di cooperative nella misura del venticinque per cento della spesa approvata per la realizzazione, l'acquisizione, lo adeguamento tecnologico e dimensionale, l'ampliamento di impianti di vinificazione, di imbottigliamento e stoccaggio nonchè per la realizzazione di progetti riguardanti la preparazione di succo d'uva ed altre attività industriali strettamente connesse con l'utilizzazione dell'uva e dei suoi derivati . . . . » 500.000.000

Cap. 01217 (cod. 0100 - tit. II - sez. X - categ. III). — Contributi a consorzi di cantine sociali e ad associazioni di produttori per la realizzazione di strutture permanenti di offerta e di servizi commerciali permanenti . . . . . » 50.000.000

Ai fini della gestione di cassa sono attribuite le seguenti dotazioni:

Cap. 01211	L.	25.000.000
Cap. 01212	»	75.000.000
Cap. 01213	»	50.000.000
Cap. 01214	»	200.000.000
Cap. 01215	»	30.000.000
Cap. 01216	»	100.000.000
Cap. 01217	»	20.000.000

Inoltre per le iniziative interessanti il vivaismo viticolo, previste dall'art. 6, comma secondo, lettera *a*) e *b*) della presente legge, viene aumentata la dotazione finanziaria, in termini di competenza, dei capitoli 01126 e 01127 del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1980 rispettivamente di lire 20.000.000 e di lire 30.000.000.

Alla copertura finanziaria della complessiva spesa di lire 1.800 milioni in termini di competenza e di lire 500 milioni in termini di cassa si provvede, nell'ambito dello stesso bilancio regionale per l'anno 1980:

per lire 500 milioni, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 01202 (contributi per il miglioramento della viticoltura);

per lire 1.300 milioni, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza del cap. 01999 (fondo globale).

La spesa necessaria per l'attuazione della presente legge negli anni finanziari successivi sarà determinata annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 11.

Disposizioni finali

Le direttive contenute nella presente legge sostituiscono ogni precedente disposizione regionale in materia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 2 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 30 maggio 1980.

(10582)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1980, n. **49.**

Distacco della borgata di Martignone dal comune di Crespellano e sua aggregazione al comune di Anzola dell'Emilia. Distacco di parte della località Ponte Samoggia dal comune di Anzola dell'Emilia e sua aggregazione al comune di Crespellano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 149 *del* 3 *novembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con legge regionale ed alle condizioni e con le modalità previste nella presente legge, la borgata di Martignone può essere distaccata dal comune di Crespellano ed essere aggregata al comune di Anzola dell'Emilia, e parte della località Ponte Samoggia può essere distaccata dal comune di Anzola dell'Emilia ed essere aggregata al comune di Crespellano.

Il territorio della borgata di Martignone interessato alla presente legge è delimitato nell'allegato *A*). Il territorio della località Ponte Samoggia è delimitato nell'allegato *B*).

Art. 2.

La proposta di legge regionale di revisione del confine fra i comuni di Anzola dell'Emilia e di Crespellano deve essere sottoscritta da elettori che alla data dell'entrata in vigore della presente legge risultino residenti nei territori delimitati negli allegati *A*) e *B*).

La proposta non è ammissibile se il numero delle sottoscrizioni non corrisponde almeno alla metà più uno del totale degli elettori che alla data dell'entrata in vigore della presente legge risultino residenti nei due territori considerati.

La raccolta delle firme deve essere fatta su fogli di carta uso bollo. Ciascuno di essi deve recare stampato in epigrafe esclusivamente il testo della proposta di legge riportato nell'allegato *D*).

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 23 gennaio 1973, n. 7. Le firme devono essere autenticate a norma dell'art. 8 della stessa legge. La proposta di

legge deve recare allegati i certificati, anche collettivi, di iscrizione nelle liste elettorali del comune di Anzola dell'Emilia o di Crespellano, nonchè i certificati di residenza relativi a tutti i firmatari.

Art. 3.

La proposta corredata da tutta la documentazione prescritta, deve essere depositata presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, nel termine di sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge. Si applica l'art. 9 della legge regionale 23 gennaio 1973, n. 7.

All'accertamento dell'ammissibilità della proposta, con riguardo ai requisiti prescritti dalla presente legge, si provvede con le modalità di cui all'art. 11 della legge regionale 23 gennaio 1973, n. 7.

I comuni di Anzola dell'Emilia e di Crespellano forniscono, a richiesta dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, i dati che non possono essere desunti dalla documentazione presentata.

Dalla data della richiesta dell'ufficio di presidenza, la decorrenza del termine di cui all'art. 11, primo comma, della legge 23 gennaio 1973, n. 7, resta sospesa fino a quando i due comuni non provvedano.

Art. 4.

Intervenuta la dichiarazione di ammissibilità di cui all'articolo 3 della presente legge, il presidente del consiglio regionale richiede il parere del consiglio provinciale di Bologna, il quale delibera entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

La dichiarazione di ammissibilità dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, unitamente al testo della proposta di legge di cui all'allegato *D*), è pubblicata per la durata di quindici giorni all'albo pretorio dei due comuni interessati, nonchè della provincia di Bologna.

Qualsiasi cittadino di uno dei due comuni o della provincia di Bologna ha facoltà di fare opposizione, nel termine di venti giorni a decorrere dall'ultimo di affissione, presentandola, rispettivamente, al sindaco o al presidente dell'amministrazione provinciale, i quali ne curano l'immediato inoltro al consiglio regionale.

Art. 5.

Si applica l'art. 12 della legge regionale 23 gennaio 1973, numero 7.

La commissione consiliare per il bilancio e gli affari generali si avvale, nel caso particolare, delle facoltà di cui all'articolo 21 dello statuto regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 30 ottobre 1980

TURCI

(*Omissis*).

ALLEGATO *D*

(che riporta il testo del progetto di legge da porre in epigrafe nei fogli per la raccolta delle firme)

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE RELATIVA A: DISTACCO DELLA BORGATA DI MARTIGNONE DAL COMUNE DI CRESPELLANO E SUA AGGREGAZIONE AL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA. DISTACCO DI PARTE DELLA LOCALITÀ PONTE SAMOGGIA DAL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E SUA AGGREGAZIONE AL COMUNE DI CRESPELLANO.

Articolo unico

La borgata di Martignone e distaccata dal comune di Crespellano ed aggregata al comune di Anzola dell'Emilia, secondo la linea risultante nella planimetria allegata alla legge regionale n. 49 del 30 ottobre 1980 e contraddistinta dalla lettera *A*.

La parte della località Ponte Samoggia, secondo la linea risultante nella planimetria allegata alla legge regionale n. 49 del 30 ottobre 1980 e contraddistinta dalla lettera *B*, è distaccata dal comune di Anzola dell'Emilia ed aggregata al comune di Crespellano.

Il presidente della Regione, su conforme delibera della giunta regionale, provvede con proprio decreto alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e delle passività nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(10849)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1980, n. 32.

Provvedimenti per agevolare la ripresa economica delle aziende agricole colpite dal nubifragio del 22 settembre 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 19 *novembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi con le banche o con istituti di credito per concorrere al pagamento degli interessi per prestiti della durata di dodici mesi da essi erogati a favore delle aziende agricole della provincia di Savona colpite dal nubifragio del 22 settembre 1980 ed ubicate nelle zone delimitate dalla giunta regionale a norma dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le agevolazioni sono estese anche alle cooperative fra agricoltori aventi ad oggetto la raccolta, il trasporto e la vendita di prodotti agricoli che, in dipendenza della calamità, subiscano una riduzione dei conferimenti non inferiore al 30 per cento da accertarsi dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, sentite le amministrazioni comunali interessate. Le agevolazioni non sono cumulabili con quelle previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi è fissato nella misura massima del 9 per cento; a carico del beneficiario il tasso non può essere inferiore al 6 per cento.

Il tasso di riferimento è quello fissato dalle banche e dagli istituti di credito.

Art. 2.

Il concorso regionale di cui all'articolo precedente è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) il prestito erogato dalle banche o dagli istituti di credito non deve avere durata superiore ai dodici mesi. Ove l'operazione creditizia superi tale periodo il concorso regionale nel pagamento degli interessi è limitato ai dodici mesi;

b) i beneficiari devono risultare colpiti dall'evento calamitoso del 22 settembre 1980. A tale fine alle domande va allegata una dichiarazione del dirigente dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Savona o del sindaco del comune ove è ubicata l'azienda dalla quale risulti altresì l'ammontare del danno stimato.

L'erogazione del concorso regionale alle banche o agli istituti di credito può essere anticipata in una o più soluzioni con rendiconto semestrale, secondo le modalità che saranno stabilite dagli accordi.

Art. 3.

La Regione per i prestiti di cui all'art. 1 assiste con garanzia fidejussoria sussidiaria i finanziamenti concessi dalle banche e dagli istituti di credito.

La fidejussione della Regione non può superare il 35 per cento dell'ammontare del prestito contratto ed è limitata alla parte dello stesso che non può essere coperta con le garanzie richieste dall'istituto finanziatore.

Le fidejussioni prestate dalla Regione non possono complessivamente superare l'ammontare di L. 7.000.000.000.

Art. 4.

L'ammissione alla garanzia è deliberata dalla giunta regionale su domanda dell'interessato, cui va allegata la dichiarazione dell'istituto finanziatore dalla quale risulti l'insufficienza delle garanzie offerte e l'importo del prestito accordato.

Per il pagamento delle passività si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 6 luglio 1978, n. 38, in quanto compatibili.

Art. 5.

A decorrere dall'anno 1981 la giunta regionale è autorizzata a concedere il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale contratti, ai sensi

delle vigenti disposizioni sul credito agrario, per il ripristino delle strutture ed attrezzature agrarie nonchè per i danni subiti dalle produzioni. Nella determinazione del danno subito si tiene conto anche delle passività derivanti da operazioni di credito agrario con scadenza nell'anno 1980.

Le provvidenze di cui al primo comma sono concesse anche ai beneficiari del prestito annuale previsto all'art. 1, al fine di agevolare la restituzione del capitale.

Art. 6.

Alle aziende e alle cooperative di cui all'art. 1 il cui danno accertato non superi L. 10.000.000 è concesso, nei limiti dello stanziamento di bilancio, un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento dei danni subiti dalle colture o dalle attrezzature, erogabili in due rate annuali.

Il contributo è prioritariamente erogato alle aziende le cui colture non siano protette e che siano condotte da coltivatori diretti.

La somma erogata a titolo di contributo viene dedotta dalla somma ammessa ai prestiti agevolati comunque concessi.

Art. 7.

Nella determinazione dei contributi la Regione tiene conto delle provvidenze comunque disposte al fine di evitare che il complesso dei benefici superi per ciascuna azienda l'intero danno accertato.

Art. 8.

Le domande per ottenere le provvidenze previste dall'art. 5 vanno dirette all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Savona che provvederà all'accertamento dei danni ed alla concessione e liquidazione dei contributi in conformità alle direttive emanate dalla giunta regionale.

Le domande per ottenere i contributi di cui all'art. 6 vanno trasmesse entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge alla giunta regionale che provvede alla istruttoria, concessione e liquidazione degli stessi.

Art. 9.

I fondi assegnati alla Regione sulla base di leggi statali per gli interventi in favore delle aziende agricole di cui all'art. 1 sono erogati in conformità alle disposizioni nelle stesse contenute e, per quanto non previsto, ai sensi della presente legge.

Art. 10.

Le istanze, che sulla base di leggi o regolamenti regionali avrebbero dovuto essere presentate alla regione Liguria da enti pubblici aventi sede nelle zone di cui all'art. 1, primo comma, della presente legge, nonchè da privati le cui aziende agricole sono ubicate nelle stesse zone e i cui termini di presentazione sono scaduti il 30 settembre 1980, sono considerate valide anche se presentate successivamente a tale data purchè siano trasmesse entro il 31 ottobre 1980.

Art. 11.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante le seguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980:

nello stato di previsione dell'entrata la previsione del cap. 0200: « Quota di partecipazione al fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 » è aumentata di lire 3.000.000.000 in termini di competenza e di cassa;

nello stato di previsione della spesa sono istituiti i seguenti nuovi capitoli:

7440: « Contributo del 9 per cento in conto interessi a favore delle aziende agricole della provincia di Savona colpite dal nubifragio del 22 settembre 1980 » con lo stanziamento di L. 1.800.000.000 in termini di competenza e di cassa;

7445: « Oneri derivanti da prestazioni di garanzia fidejussoria regionale per le operazioni di credito contratte dalle aziende agricole della provincia di Savona colpite dal nubifragio del 22 settembre 1980 » con lo stanziamento di L. 100.000.000 in termini di competenza e di cassa;

7450: « Contributi in conto capitale a fondo perduto, sino al 40 per cento del danno accertato, alle aziende agricole della provincia di Savona colpite dal nubifragio del 22 settembre 1980 » con lo stanziamento di L. 1.100.000.000 in termini di competenza e di cassa

Alla determinazione dello stanziamento del cap. 7450, per l'anno finanziario 1981, si provvederà con la relativa legge di bilancio.

A partire dall'anno 1981 e per cinque anni nel bilancio di previsione verrà iscritto il seguente capitolo:

7455: « Contributo in conto interessi per prestiti quinquennali a favore delle aziende agricole della provincia di Savona colpite dal nubifragio del 22 settembre 1980 per il ripristino delle strutture ed attrezzature agrarie nonchè per i danni subiti dalle produzioni » con lo stanziamento massimo di L. 2.000.000.000.

Lo stanziamento di cui al precedente comma sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio per l'anno finanziario 1981.

Art. 12.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 12 novembre 1980

PERSICO

(11001)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803420)